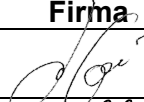


Sommario

PREMESSA.....	4
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	6
1.1 La responsabilità amministrativa dell'ente.....	6
1.2 I reati presupposto.....	7
1.2.1 Reati commessi all'estero (Legge 146/2006).....	8
1.2.2 Delitti tentati.....	8
1.3 Le sanzioni.....	8
1.4 L'efficacia esimente del Modello.....	9
1.5 Le "Linee guida" di Confindustria.....	10
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ISTITUTO FANFANI S.R.L.....	
2.1 Istituto Fanfani s.r.l.	13
2.2 I destinatari del Modello.....	13
2.3 Le finalità del Modello.....	14
3. SVILUPPO DEL MODELLO.....	16
3.1 Fase di check up iniziale.....	17
3.2 Valutazione del rischio e gap analysis.....	17
3.3 Redazione del modello.....	18
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	19
4.1 Criteri di irrogazione delle sanzioni.....	19
4.2 Destinatari.....	19
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
5.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (OdV).....	21
5.2 Nomina e revoca.....	22
5.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	22
6. ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	23
6.1 Continuità, monitoraggio e aggiornamento del modello.....	23
6.2 Formazione.....	23
PARTE SPECIALE.....	25
1. INTRODUZIONE.....	26
1.1 Principi per la redazione dei presidi di controllo.....	26
1.2 Principi generali di comportamento.....	27
1.3 Principi generali di controllo.....	27
2. CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	29
2.1 Livelli di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società.....	29
2.2 Controlli previsti dalla Società a fronte dei rischi rilevati.....	29
3. LE SINGOLE FAMIGLIE DI REATO.....	30
ART. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	32
ART. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	48
ART. 24 BIS – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	62
ART. 24 TER – Delitti di criminalità organizzata.....	75
ART. 25 BIS - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	85
ART. 25 BIS 1 – Delitti contro l'industria e il commercio.....	95

ART. 25 TER – Reati societari.....	102
ART. 25 QUATER – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	118
ART. 25 QUATER 1 – Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	128
ART. 25 QUINQUIES – Delitti contro la personalità individuale.	131
ART. 25 SEXIES – Reati di abuso di mercato.....	142
ART. 25 SEPTIES – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	150
ART. 25 OCTIES – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	160
ART. 25 OCTIES 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	168
ART. 25 NOVIES – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	174
ART. 25 DECIES – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	184
ART. 25 UNDECIES – Reati ambientali	188
ART. 25 DUODECIES – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	207
ART. 25 TERDECIES – Razzismo e xenofobia	213
ART. 25 QUATERDECIES – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.	216
ART. 25 QUINQUIESDECIES – Reati tributari.	220
ART. 25 SEXIESDECIES – Reati di contrabbando.....	231
ART. 25 SEPTIESDECIES – Delitti contro il patrimonio culturale.....	241
ART. 25 DUODEVICIES – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	247
L. 146/2006 – Reati transnazionali	250

*

	Funzione Aziendale	Cognome e Nome	Firma
Emissione	Funzione di Conformità	Iacopo Fortini	
Verifica	OdV	Niccolò Stefani	
Approvazione	Legale rappresentante	Francesco Epifani	

*

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

N° revisione	Data	Descrizione
0	15/12/2023	Nuova emissione
1	30/01/2025	Aggiornamento ragione sociale

PREMESSA

Il presente documento rappresenta la formalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Istituto Fanfani S.r.l. (di seguito "Istituto Fanfani" o "Azienda") in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001, adottato con delibera del Legale Rappresentante.

L'adozione di un Modello organizzativo e gestionale non costituisce un obbligo imposto dalla normativa vigente richiamata, bensì rappresenta una scelta facoltativa rimessa a ciascun ente cui la stessa è rivolta. Istituto Fanfani ha deciso di dotarsi di questo importante strumento di tutela a garanzia della propria attività, del lavoro dei propri dipendenti e dei rapporti intercorrenti con i propri collaboratori interni ed esterni, dando avvio ad un progetto di analisi della propria azienda, di verifica della rispondenza alle disposizioni normative vigenti nonché di eventuale modifica ed integrazione dei propri protocolli di gestione e di controllo, tutto ciò nell'ottica di una corretta e trasparente conduzione aziendale.

Lo scopo che questo documento si prefigge è anzitutto quello di limitare al massimo il rischio della commissione dei reati indicati dal Decreto, attraverso la diffusione all'interno dell'Azienda di una cultura d'impresa improntata ai valori della legalità e dell'eticità.

Inoltre, l'imprenditore si impegna così a dotare la società di un Modello idoneo a costituire un'esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso in cui vengano commessi reati da soggetti che rivestono posizioni apicali, sottoposti o altri soggetti che agiscono in nome o per conto dell'Azienda.

Il Modello si compone di:

- una **Parte Generale**, in cui vengono enunciati i principi generali relativi alla disciplina della responsabilità degli enti e gli strumenti per la corretta predisposizione ed attuazione del Modello;
- una **Parte Speciale**, in cui ciascuna famiglia di reato viene analizzata nel dettaglio, con la specifica indicazione: delle aree di rischio reato, dei comportamenti cui dirigenti e dipendenti sono tenuti, dei protocolli e/o prassi operative già esistenti e dei correttivi da adottare, nonché dei presidi di controllo e di ogni informazione che si ritiene utile al fine di scongiurare la commissione di reati e la conseguente responsabilità della Società.

Si allegano altresì al Modello:

- un **Codice Etico**, in cui sono espressi i valori etici della Società e i principi comportamentali cui sono tenuti tutti i collaboratori interni ed esterni all'Azienda;
- un **Sistema Disciplinare**, che prevede misure di volta in volta idonee a sanzionare i comportamenti violativi delle disposizioni del Modello;
- lo **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**, contenente la regolamentazione interna dell'Organismo;
- la **Procedura gestione delle Segnalazioni -Whistleblowing**, in cui è descritto il regime di protezione dei soggetti segnalanti, i canali di segnalazione adottati dalla Società, il rafforzamento degli obblighi di riservatezza circa l'identità del soggetto segnalante e la diffusione del contenuto delle segnalazioni.

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La responsabilità amministrativa dell'ente

Il Decreto Legislativo 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il successivo 4 luglio, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento italiano, conformemente a quanto previsto a livello comunitario, un regime di *responsabilità amministrativa* a carico degli enti.

Il Decreto ha infatti inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Detta normativa ha sostanzialmente provocato il venir meno del risalente principio secondo cui *societas delinquere non potest*, stabilendo che anche gli enti, oltre alle persone fisiche, possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità per i reati commessi da uno dei soggetti specificamente indicati dal Decreto.

In particolare, l'art. 5 prevede che gli enti possano essere chiamati a rispondere di alcuni reati, tassativamente richiamati, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Ciò significa che l'ente non è chiamato a rispondere se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Questa nuova forma di responsabilità, definita "amministrativa" dal legislatore, presenta purtuttavia alcuni caratteri propri della responsabilità penale, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, configurando un vero e proprio *tertium genus* di responsabilità.

I principi fondamentali applicabili sono infatti quelli propri del diritto penale, ossia il principio di legalità con i relativi corollari (principi della riserva di legge, di irretroattività, di tassatività, di offensività) ed il principio di colpevolezza.

Con particolare riferimento a quest'ultimo, oltre alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti sopraindicati, si richiede anche l'accertamento della cosiddetta "colpa di organizzazione", riscontrabile ogniquale volta manchi la predisposizione di un adeguato sistema di organizzazione, di gestione e di

controllo volto da una parte ad evitare la commissione di fatti-reato e dall'altra a garantire un costante monitoraggio dei protocolli aziendali nonché, laddove ciò risulti necessario, ad intervenire per colmare eventuali lacune organizzative o difetti di sistema.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto fondano la responsabilità dell'ente sul fatto che il reato sia espressione di una politica aziendale sbagliata: l'adozione di un Modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto ed il conseguente coinvolgimento dell'ente rappresenta quindi una causa esimente, cioè una causa di esclusione dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione stessa della responsabilità; in altre parole, la predisposizione ed attuazione di un Modello idoneo comporta di per sé l'esclusione della colpa di organizzazione e quindi della stessa responsabilità dell'ente.

Così delineata, la responsabilità riconosciuta in capo all'ente è autonoma ed ulteriore rispetto a quella della singola persona fisica che ha commesso il reato.

Si tenga inoltre presente che tale responsabilità sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e altresì quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

1.2 I reati presupposto

Ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente il Decreto richiama tassativamente alcune figure di reato, che di seguito si riportano.

L'elenco dei reati presupposto è in continuo aggiornamento, di qui l'esigenza di verificare con cadenza periodica l'eventuale revisione del catalogo in relazione alle attività aziendali.

Questo lavoro di monitoraggio, controllo ed eventuale modifica del Modello rappresenta uno dei principali compiti dell'Organismo di Vigilanza, con l'obiettivo di mantenere l'Azienda esente da responsabilità anche tramite il rinnovamento degli strumenti di prevenzione ogniqualvolta ciò risulti necessario.

- 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- 2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
- 3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- 4 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- 5 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)
- 6 Reati societari (art. 25 ter)
- 7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- 8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
- 9 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- 10 Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- 11 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
- 12 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

- 13 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1)
- 14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- 15 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- 16 Reati ambientali (art. 25 undecies)
- 17 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- 18 Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
- 19 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
- 20 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)
- 21 Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)
- 22 Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)
- 23 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)

1.2.1 Reati commessi all'estero (Legge 146/2006)

L'art. 4 del Decreto stabilisce che l'ente avente sede nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere per taluni reati commessi al di fuori dei confini nazionali nei casi alle condizioni di cui agli artt. da 7 a 10 c.p. La Società può pertanto risultare responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 purché:

- il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato ad essa, ai sensi dell'art. 5 comma I del Decreto;
- il reato rientri nell'elenco dei reati presupposto previsto dal Decreto;
- la sede principale dell'ente sia situata in Italia;
- lo Stato nella cui giurisdizione è stato commesso il fatto non abbia proceduto nei confronti dell'ente;
- la richiesta del Ministro della Giustizia cui sia eventualmente subordinata la punibilità sia rivolta non solo alla persona fisica autrice del reato, ma anche all'ente stesso.

1.2.2 Delitti tentati

Nell'eventualità che il reato sia stato commesso nella sua forma tentata e non consumata, ossia in tutti quei casi in cui si rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 56 c.p., il legislatore ha previsto all'art. 26 del Decreto la possibilità di punire anche questa differente forma di manifestazione del fatto criminoso. L'art. 26 comma I prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente nel caso in cui il delitto da cui discende la responsabilità dell'ente si sia arrestato alla fase del tentativo.

Il comma II, invece, nega la sussistenza della responsabilità dell'ente quando quest'ultimo impedisce volontariamente il compimento dell'azione delittuosa o la realizzazione dell'evento.

1.3 Le sanzioni

Come anticipato, la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001 introduce una responsabilità

amministrativa degli enti caratterizzata da profili penalistici rilevanti. Sotto questo aspetto assumono una particolare importanza le sanzioni previste dalla normativa di riferimento, aventi carattere spiccatamente punitivo, in grado di ledere gli interessi aziendali e in alcuni casi anche di paralizzare l'intera attività produttiva dell'impresa.

A norma dell'art. 9 le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono risolversi in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, in particolare:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna, ma i provvedimenti interdittivi e la confisca possono essere anche previsti in via cautelare, ove vi siano gravi indizi per ritenere fondata la sussistenza di profili di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che inducono a ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La responsabilità dell'ente, e di conseguenza anche le sanzioni ad essa correlate, resta, come si è detto, autonoma rispetto a quella riconosciuta in capo all'autore del reato quale persona fisica.

1.4 L'efficacia esimente del Modello

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione idoneo rappresenta una causa esimente, cioè comporta di per sé l'esclusione della colpa di organizzazione e quindi della stessa responsabilità dell'ente. Ciò significa che l'adozione del Modello consente, insieme alla sua effettiva ed efficace attuazione, che l'ente possa sottrarsi all'imputazione di responsabilità amministrativa.

Più precisamente, gli artt. 6 e 7 prevedono un regime differenziato a seconda del soggetto reo:

- nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale l'ente non risponde se si prova che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e

di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui il reato sia commesso da una persona soggetta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con particolare riferimento alla fase attuativa, il comma IV dell'art. 7 richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se ne ricava che l'efficacia esimente del Modello postula una valutazione di idoneità *ex ante* del Modello, che dinanzi al Giudice potrà essere considerato idoneo o inadatto a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Risulta pertanto fondamentale che il Modello adottato dall'ente sia il frutto di uno studio approfondito dell'azienda, della sua struttura, della sua organizzazione, della sua documentazione affinché possa essere predisposto un sistema di prevenzione valido ed efficace.

1.5 Le "Linee guida" di Confindustria

L'art. 6¹ del D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato le Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Suddette Linee Guida sono state recentemente aggiornate da Confindustria a Giugno 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 8 Giugno 2021.

Inoltre, Confindustria ha redatto nell'Ottobre 2023 una "Guida operativa per gli Enti Privati", in

¹ Modificato nel comma 2 *bis*, dal D.lgs. 24 del 10 marzo 2023, in recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE" – c.d. Whistleblowing

riferimento alla nuova disciplina Whistleblowing, introdotta dal D.lgs. 24 del 10 Marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Marzo 2023, riguardante la “Protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea” prevedendo l’aggiornamento del Modello organizzativo 231, circa l’introduzione di canali di segnalazione interna di attività illecite, nel rispetto dei doveri di riservatezza e trattamento delle informazioni relative alla gestione delle segnalazioni nonché l’adeguamento del Sistema disciplinare.

La Società fa presente che individua nell’Organismo di Vigilanza, già nominato in sede di adozione del Modello 231 e relativi allegati con delibera del Legale Rappresentante, soggetto giuridico idoneo ad espletare le funzioni in materia di Whistleblowing.

Esso, non solo vigilerà e controllerà la corretta attuazione e implementazione del Modello 231/2001, ma con ulteriore atto di nomina, debitamente formalizzato, che interverrà successivamente e separatamente alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, eserciterà le funzioni di Gestore delle Segnalazioni.

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione dei principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti o previsioni di spesa;
- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un approccio integrato nella gestione dei rischi, con particolare riguardo alla gestione della compliance fiscale;
- informazione e comunicazione del personale, caratterizzata da capillarità, efficacia,

autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio reato.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ISTITUTO FANFANI S.R.L.

2.1 Istituto Fanfani s.r.l.

Nel 1954, il Prof. Manfredo Fanfani fonda a Firenze in Via della Pergola, l'Istituto Fanfani, con l'obiettivo di proporre un progetto di "Ricerche Cliniche" in Diagnostica, sia di Laboratorio che per Immagini. Successivamente, nel 1964, si sposta nell'attuale sede dove poteva disporre di uno spazio maggiore.

Il Prof. Manfredo Fanfani ha unito la sua passione per la medicina con il suo spirito imprenditoriale, dando vita ad un Istituto medico all'avanguardia.

Il suo desiderio di creare una struttura privata nacque dopo una sua esperienza personale, perché venne ricoverato per lungo tempo in un Ospedale e lì comprese che sarebbe stato necessario creare una struttura accogliente che potesse ricordare la propria casa.

Infatti, Istituto Fanfani è arredato con cura ed il paziente, fin dal suo arrivo si sente accolto. Al suo interno vi sono mobili di prestigio e molti quadri di valore che accompagnano piacevolmente le ansie dei vari pazienti.

Riconosciuto come una delle prime strutture sanitarie private in Italia, Istituto Fanfani, precorrendo i tempi e investendo in innovazione, ha introdotto metodiche di automazione del laboratorio di analisi e strumenti diagnostici di alta tecnologia.

Oggi Istituto Fanfani è un network integrato per la diagnostica e la salute in Toscana, orientato ad accogliere i bisogni dei pazienti con la più ampia gamma di prestazioni sanitarie e percorsi di cura personalizzati e con l'obiettivo di promuovere una cultura della salute incentrata sulla prevenzione, il benessere olistico della persona e il rispetto dell'ambiente.

Missioni e valori dell'Azienda sono la sostenibilità, inclusione e medicina di genere, insieme all'importanza che l'Azienda intende dare alla persona, alla relazione, alla tutela del territorio ed al benessere della comunità.

Non solo, Istituto Fanfani contribuisce con donazioni, omaggi o sponsorizzazioni ad enti pubblici ed in numerose forme: partnership commerciale con enti sportivi o privati in generale e sostegno disinteressato ad iniziative di socialità urbana o di promozione culturale.

2.2 I destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello:

- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti e

consulenti esterni), ivi compresi coloro che sono distaccati presso la Società, per lo svolgimento dell'attività;

- tutti coloro che appartengono alle Funzioni Centrali e prestano servizi per la Società.

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della stessa, nella misura in cui gli stessi possano svolgere attività sensibili. Sono infine destinatari del Modello i Sindaci, ove presenti, della Società.

L'insieme dei destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione.

2.3 Le finalità del Modello

Istituto Fanfani è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, e delle aspettative dei futuri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie ed interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura dell'impresa improntata sulla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;

- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

La Società ha inteso adottare il Modello previsto dal Decreto anche al fine di indirizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché osservino, nello svolgimento delle proprie attività e mansioni, comportamenti corretti e conformi alle procedure aziendali messe in atto, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal legislatore.

3. SVILUPPO DEL MODELLO

Lo sviluppo di un Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta un procedimento articolato, che difficilmente può essere scisso in fasi del tutto distinte: uno dei caratteri fondamentali di questo procedimento è proprio l'interdipendenza tra i diversi stadi di elaborazione.

All'esito delle prime fasi di studio ed analisi della situazione aziendale sarà possibile redigere concretamente un Modello idoneo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le principali fasi di realizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- **fase 1 – check up iniziale:** consiste nella raccolta di tutte le informazioni utili alla successiva definizione del Modello, attraverso lo studio della documentazione aziendale, l'assunzione di informazioni mediante il meccanismo della verbalizzazione e la valutazione combinata della normativa di riferimento e del contesto aziendale, per individuare i reati presupposto in astratto configurabili;
- **fase 2 – valutazione del rischio:** consiste nell'individuazione delle aree di attività aziendale maggiormente esposte al rischio di commissione di reati. In particolare, occorre analizzare la gravità dei reati e delle relative conseguenze, la pertinenza o meno rispetto alle singole attività svolte dall'azienda, il grado di probabilità con cui ciascun reato può essere effettivamente commesso, al fine di individuare il rischio complessivo riscontrabile per ciascuna attività nel momento in cui viene iniziata la realizzazione del Modello.
- **fase 3 – gap analysis:** consiste nello studio della struttura organizzativa, gestionale e di controllo dell'Azienda per individuarne difetti o aspetti da migliorare, alla luce dei rischi rilevati nella fase di valutazione del rischio; una volta individuati i margini di miglioramento, vengono formulati suggerimenti e ipotesi di cambiamento;
- **fase 4 – redazione del Modello:** l'esito delle fasi precedenti consente la redazione del Modello di organizzazione gestione e controllo, attraverso la raccolta ed attenta selezione degli elementi emersi e la stesura di un documento finale definitivo;
- **fase 5 – costituzione dell'Organismo di Vigilanza:** una volta effettuata la definizione del Modello, ai fini del suo valore esimente il Decreto richiede che sia costituito un Organismo di Vigilanza con compiti di controllo, monitoraggio e aggiornamento. Le attività principali che si svolgono in questa fase sono essenzialmente tre: la nomina dei membri, la formulazione di uno Statuto conforme alla normativa vigente ed idoneo a rispondere alle esigenze concrete della singola azienda, ed infine la definizione delle procedure volte a regolare i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- **fase 6 – aggiornamento e formazione:** l'efficace attuazione del Modello richiede infine che si svolga una ulteriore fase "esecutiva" di aggiornamento del Modello e di diffusione dello stesso. In merito all'aggiornamento, quest'ultimo consiste in un continuo lavoro di monitoraggio e adeguamento in base alle novità legislative ed operative all'interno dell'Azienda ed è essenzialmente demandato all'Organismo di Vigilanza. Per quanto attiene alla diffusione del Modello, invece, quest'ultima consiste nella definizione di un adeguato programma di formazione rivolto ai collaboratori interni ed esterni dell'azienda.

In questo capitolo, dedicato allo "sviluppo del Modello" si esamineranno dettagliatamente le prime quattro fasi sopracitate, quelle più propriamente relative alla progettazione e redazione del documento

finale. In particolare, verranno descritte le operazioni svolte dall'incaricato della redazione del Modello dall'inizio delle operazioni di progettazione fino alla stesura definitiva dello stesso.

La fase di costituzione dell'Organismo di Vigilanza e quella di attuazione del Modello richiedono una trattazione a parte; pertanto, si rimanda ai capitoli successivi (vds. capitoli 5-6).

3.1 Fase di check up iniziale

La prima fase, che si può definire di check up iniziale, consiste, come anticipato, nella raccolta di tutte le informazioni utili alla successiva definizione del Modello.

In questa vengono raccolte informazioni su vari livelli, in primo luogo attraverso la richiesta di documentazione all'azienda, al fine di comprendere sin dal principio i caratteri essenziali dell'attività svolta nonché la struttura interna della gerarchia aziendale, attraverso lo studio dell'organigramma e di tutti quei documenti ritenuti utili ai fini di una iniziale conoscenza dell'attività di impresa. In secondo luogo, vengono poi svolte interviste nei confronti dei soggetti apicali dell'ente e dei responsabili delle varie aree aziendali.

Il lavoro di definizione del Modello è stato caratterizzato da un approfondimento delle attività svolte, con particolare riferimento alle procedure già predisposte dall'azienda, alle prassi invalse nell'uso, ai potenziali aspetti critici di dette attività.

Dalla lettura combinata della normativa di riferimento e del contesto aziendale, risultanti dalla documentazione e dalle interviste svolte si è ricavato il materiale necessario per passare alla fase successiva di valutazione dei rischi.

3.2 Valutazione del rischio e gap analysis

La fase di valutazione del rischio consiste nell'individuazione delle aree di attività aziendale maggiormente esposte al rischio di commissione di reati.

Parallelamente alla valutazione del rischio si svolge la cosiddetta fase di gap analysis, che consiste in uno studio della struttura organizzativa dell'Azienda volto ad individuarne criticità o aspetti da migliorare; valutati i margini di miglioramento, vengono formulati suggerimenti e ipotesi di cambiamento.

In particolare, gli elementi raccolti nella prima fase di indagine sono stati analizzati attraverso il ricorso ad un sistema tabellare in grado di consentire l'individuazione immediata dei punti essenziali dell'analisi svolta. Detto strumento ha permesso di porre in evidenza tutti gli elementi necessari alla successiva redazione della parte speciale del Modello.

Questo momento di individuazione dei rischi e di successiva valutazione nonché proposta di adeguamento ha rappresentato uno snodo fondamentale del lavoro ed è stato caratterizzato da una continua collaborazione tra imprenditore e redattore del Modello.

Più dettagliatamente, l'analisi del rischio si è concentrata sulla individuazione di alcuni specifici punti di riferimento:

- le singole fattispecie di reato, secondo il catalogo dei reati previsto dal Decreto e successive modifiche normative;
- il rischio inerente, che si ottiene combinando la probabilità di commissione del singolo reato con l'entità del danno che potrebbe derivarne ed estrapolandone il rischio potenziale per l'Azienda

- con riferimento a ciascuna fattispecie delittuosa;
- il rischio residuo, risultante dall'individuazione di protocolli e/o prassi già esistenti in Azienda e di eventuali correttivi volti a diminuire la probabilità di commissione dei reati precedentemente indicati. L'attuazione dei correttivi proposti, una volta approvati e successivamente attuati, può infatti condurre ad un abbassamento anche molto rilevante del livello di rischio, che viene dunque ricalcolato alla luce delle nuove circostanze di fatto.

Al termine della cosiddetta *gap analysis* è stato presentato all'imprenditore un documento di analisi e proiezione dei rischi potenziali, un atto intermedio per rendere la proprietà edotta dell'*iter* redazionale.

3.3 Redazione del modello

Terminata la fase di *gap analysis*, il materiale raccolto ed approfondito rappresenta la solida base su cui si innesta il lavoro di redazione vera e propria del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si è proceduto alla raccolta del materiale, alla selezione delle informazioni e alla stesura del documento finale. L'obiettivo primario di questa fase è stato quello di redigere un testo chiaro, preciso, completo e soprattutto fruibile, in grado di rappresentare per i lavoratori una "guida" nella gestione di ciascuna attività. Nella redazione di questo Modello di organizzazione, gestione e controllo si è cercato di riflettere l'anima di Istituto Fanfani realizzando un documento coerente con l'impostazione etica e valoriale dell'imprenditore. Quest'ultimo punto rappresenta l'esito di un'impostazione di lavoro che sin dalle prime fasi di sviluppo è stato rivolto a combinare un inquadramento realistico e sostanziale delle caratteristiche aziendali con una personalizzazione del Modello finale, che possa risultare alla fine "cucito" sulla persona dell'imprenditore.

Il fine ultimo è quello di far interiorizzare all'imprenditore ed ai lavoratori la *ratio* del Modello organizzativo, il suo profondo significato di garanzia di legalità e sicurezza, coinvolgendo l'intera struttura nella progettazione e finale redazione di un documento in grado di essere compreso appieno. Pertanto, il Modello deve risultare anche il più possibile conforme ai valori dell'azienda, che non deve perdere i suoi tratti peculiari ma, al contrario, migliorarli e valorizzarli.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è corredato da un Sistema Disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso previste, in forza dell'art. 6, comma II lettera e).

Oltre alla fase di predisposizione del Modello, il sistema sanzionatorio assume una rilevanza centrale anche nella fase attuativa: l'art. 7, comma IV richiede infatti che ai fini dell'efficace attuazione dello stesso vi sia un'attività continua di monitoraggio e aggiornamento in base alle specifiche esigenze dell'azienda; inoltre, il sistema disciplinare deve essere effettivamente idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari originata dalla violazione delle disposizioni presenti nel Modello prescinde ed eventualmente si affianca all'instaurazione di un procedimento penale nonché al conseguente giudizio. Ciò in quanto il sistema disciplinare rappresenta uno strumento interno con funzione spiccatamente preventiva, dotato di autonomia e basato sulla necessità di un'azione tempestiva nell'Azienda. È altresì fatta salva la possibilità della Società di agire nei confronti dell'autore dell'illecito per il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle disposizioni contenute nel Modello.

4.1 Criteri di irrogazione delle sanzioni

In ragione della sua funzione essenzialmente preventiva, il Sistema Disciplinare contempla una pluralità di sanzioni che sono graduate in relazione alla gravità delle violazioni accertate. In questo modo si consente a tutti i destinatari di individuare preventivamente le sanzioni disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure predisposte dal Modello, collegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Si tratta, in particolare, di sanzioni conservative per le infrazioni più tenui e di provvedimenti atti a recidere il rapporto tra l'agente e la Società nei casi di maggiore gravità.

In ogni caso, l'esercizio del potere disciplinare deve sempre risultare conforme ai principi di proporzionalità e garanzia del contraddittorio: nel primo senso, la sanzione deve essere sempre commisurata all'entità del fatto contestato; nel secondo, deve essere assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato, al quale deve essere data la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Fatte salve le disposizioni previste nella Parte Speciale del presente Modello, le sanzioni di volta in volta applicabili vengono stabilite sulla base di parametri predefiniti, che di seguito si riportano:

- rilevanza oggettiva delle regole violate, da valutare in base alla tipologia di illecito commesso, all'entità del danno causato ed alle concrete circostanze di fatto;
- elemento soggettivo della condotta, ossia dolo o colpa, da desumersi, fra l'altro, dalle modalità di commissione dell'illecito e dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore;
- reiterazione delle condotte;
- concorso di persone nella condotta illecita.

4.2 Destinatari

Sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare gli Amministratori, il Collegio Sindacale, ove esistente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i soggetti in posizione apicale, i dipendenti ed i soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti contrattuali e/o di collaborazione professionale.

La previsione di sanzioni rispetto a chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o

direzione dell'ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo della Società viene trattata distintamente rispetto alla previsione delle sanzioni previste rispetto ai soggetti non apicali. Difatti il diverso tipo di attività svolta si riflette sul diverso tipo di infrazioni ipotizzabili e quindi anche sulle differenti sanzioni applicabili, come di seguito si espone.

4.2.1. Sanzioni per il personale in posizione apicale

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) la responsabilità dell'ente può derivare dalla commissione di reati presupposto da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano funzioni di controllo.

Al personale suddetto possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- diffida;
- revoca dell'incarico;
- multa;
- sospensione dal lavoro;
- licenziamento.

4.2.2. Sanzioni per il personale dipendente

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) la responsabilità dell'ente può derivare dalla commissione di reati presupposto da parte di personale sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, di cui alla lettera a) della stessa disposizione.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- licenziamento.

4.2.3. Misure nei confronti di soggetti terzi

Le violazioni del Modello riguardanti l'oggetto dell'incarico assegnato a terzi soggetti o l'esecuzione della prestazione da parte degli stessi potrà comportare, compatibilmente con le specifiche clausole contrattuali pattuite, la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva in ogni caso la possibilità per l'ente di chiedere il risarcimento del danno subito.

Dunque, ai soggetti terzi possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- diffida;
- risoluzione del rapporto negoziale con la Società.

Per quanto riguarda le singole disposizioni si rinvia al Sistema Disciplinare allegato al presente Modello.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'efficacia esimente di cui all'art. 6 del Decreto è effettivamente sostenibile solo se la Società, oltre ad adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati, affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso nonché di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza.

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di Vigilanza ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili perché l'ente sia esonerato dalla responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

Non a caso, come ogni componente del Modello, anche l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza deve essere guidata dal principio di effettività e pertanto non deve rappresentare un adempimento meramente formale e per fare ciò deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

5.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Per svolgere al meglio le sue funzioni l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di requisiti che ne garantiscano l'efficiente ed efficace azione all'interno dell'impresa.

In particolare, le caratteristiche che consentono all'Organismo di Vigilanza di assolvere ai propri compiti in maniera corretta, che si indicano di seguito, possono ricavarsi dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

- **Autonomia**

L'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento proveniente da qualunque componente della Società, ivi compreso l'organo dirigente.

- **Indipendenza**

A completamento del requisito di cui sopra, l'OdV deve garantire l'assenza per ciascuno dei suoi componenti di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alla Società.

A tal fine, i componenti interni non possono coincidere con i responsabili delle funzioni e/o aree di rischio. Al contempo, i componenti esterni devono avere un profilo professionale e personale che garantisca autonomia di giudizio, autorevolezza, eticità della condotta.

- **Professionalità**

I membri dell'OdV devono essere in possesso di specifiche competenze professionali idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandato. In particolare, in ragione della peculiare natura nonché della stessa funzione del Modello, è opportuno che almeno uno dei membri dell'OdV abbia specifiche competenze in materia giuridica.

- **Onorabilità**

È opportuno che nella scelta dei componenti dell'OdV vengano considerati inidonei i soggetti che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

- **Continuità d'azione**

L'OdV deve garantire una costante attività di controllo sulle attività a rischio reato e di monitoraggio del Modello, affinché sia possibile un adeguamento dello stesso in base all'evoluzione normativa ed ai fisiologici mutamenti dello scenario aziendale.

5.2 Nomina e revoca

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Legale Rappresentante di Istituto Fanfani ed è composto da tre membri, di cui uno esterno all'Azienda e due interni.

La nomina viene resa nota a ciascun componente e da questi deve essere formalmente accettata con una dichiarazione che attesi, altresì, il possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

I membri durano in carica 3 anni, salvo diversa decisione da parte del Legale Rappresentante e possono essere rieletti.

La cessazione della carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte del componente dell'Organismo.

In particolare, la rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata con congruo preavviso al Legale Rappresentante.

La revoca, invece, può essere deliberata dal Legale Rappresentante soltanto per giusta causa come ad esempio, a titolo esemplificativo, in caso di grave inadempimento dei doveri definiti nel Modello e nello Statuto, di mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV o ancora per stasi operativa.

5.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma I lettera b) del Decreto, ha il compito di:

- a) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- b) valutare, anche mediante la segnalazione di eventuali criticità, l'adeguatezza del Modello;
- c) promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, sia in relazione alle sopravvenute modifiche normative che guardando ai mutamenti del sistema organizzativo aziendale.
- d) gestire le segnalazioni in materia di Whistleblowing, con ulteriore incarico che viene appositamente formalizzato in sede di nomina e costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Più precisamente, le funzioni ed i poteri dell'OdV sono indicati e descritti nello Statuto che, allegato al presente Modello, rappresenta il fulcro delle regole cui ciascun membro è tenuto, esclusa la materia Whistleblowing, le cui funzioni e poteri nonché limiti, sono descritti nella procedura rubricata "Whistleblowing- Procedura gestione delle Segnalazioni".

6. ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'art. 6 del Decreto menziona espressamente l'efficace attuazione del Modello ai fini dell'efficacia esimente dello stesso. Dunque, una volta conclusa la fase di studio e predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si apre una fase attuativa di comunicazione e formazione, oltre alla continuativa opera di aggiornamento in base alle modifiche normative intervenute ed all'evoluzione delle esigenze della Società.

6.1 Continuità, monitoraggio e aggiornamento del modello

L'Organismo di Vigilanza, una volta eletto, oltre ad occuparsi della corretta attuazione del Modello, ne verifica periodicamente l'adeguatezza, curandone l'aggiornamento in base alle modifiche normative intervenute ed alle mutevoli necessità dell'Azienda.

Più dettagliatamente, a titolo esemplificativo, l'adeguamento del Modello può rendersi necessario in diverse circostanze:

- l'intervento di modifiche a livello legislativo, ad esempio attraverso un ampliamento del catalogo dei reati presupposto, può determinare un mutamento del profilo di rischio di alcuni processi o il coinvolgimento di nuove aree aziendali;
- le variazioni nella *governance* o nella struttura organizzativa dell'Istituto Fanfani nonché le variazioni riguardanti le modalità di svolgimento del ciclo produttivo possono determinare la necessità di riesaminare la mappatura delle aree a rischio;
- il verificarsi di uno dei reati presupposto inseriti nel catalogo previsto dal d.lgs. 231/2001 può comportare la necessità di aggiornare il Modello attraverso la modifica, introduzione o integrazione di previsioni atte a rafforzarne la funzione preventiva.

6.2 Formazione

L'attività di formazione rivolta ai lavoratori coinvolge tutto il personale dell'Azienda ed è finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto nonché delle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La formazione così intesa è organizzata prevedendo vari livelli di approfondimento e si differenzia nei contenuti e nelle modalità di diffusione a seconda delle posizioni rivestite da ogni lavoratore, giacché ciascuno è coinvolto in modo e misura differente nelle attività che vengono valutate "a rischio".

La formazione rappresenta un aspetto molto importante ai fini della effettiva attuazione del Modello, il quale non può e non deve essere un documento che, una volta redatto, viene riposto in un cassetto, perdendosi tra i numerosi atti dell'Azienda.

È necessario condividere fin da subito il Modello con tutti i dipendenti dell'azienda, lavoratori e soggetti apicali, nonché con i soggetti terzi che intrattengono rapporti di collaborazione o fornitura e con tutti coloro che sono chiamati ad attuarlo.

Il Modello deve essere esplicitato attraverso specifici corsi di formazione, che consentano a tutti i destinatari di assimilarlo. Dovranno dunque essere organizzati corsi mirati alla spiegazione della funzione e del funzionamento del Modello 231 cui seguiranno altri corsi strutturati in funzione della posizione rivestita dai singoli destinatari. Inoltre, una volta adottato il Modello, dovrà essere anche prevista un'attività di formazione per i nuovi assunti e/o collaboratori coinvolti nelle attività dell'Azienda.

Occorre, pertanto, che tutti coloro che lavorano all'interno dell'Azienda conoscano il Modello e si impegnino a rispettarlo e a mettere in atto tutti i presidi ivi indicati.

I successivi corsi di aggiornamento dovranno poi essere svolti ogni volta che se ne ravvisi la necessità e vi dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nell'operatività dell'Azienda, ivi compresi collaboratori e fornitori.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

In base alla disposizione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, Istituto Fanfani ha individuato le aree aziendali nelle quali il rischio della commissione dei reati-presupposto è più alto e lo ha fatto attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, delle prassi operative, dei controlli esistenti e del contesto in cui la Società opera. Tale processo ha portato alla definizione dei c.d. "presidi di controllo", ossia una serie di procedimentalizzazioni ed accorgimenti da porre in essere per mitigare sensibilmente il rischio sopra citato.

1.1 Principi per la redazione dei presidi di controllo

La Parte Speciale del Modello ha lo scopo di definire le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i destinatari del Modello nello svolgimento delle attività lavorative, nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati-presupposto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei reati-presupposto, la Società individua le singole attività di rischio, i presidi di controllo ed infine le modalità operative che devono essere osservate dai destinatari del Modello per garantire un costante flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso possa efficacemente svolgere la propria attività di sorveglianza.

I principi fondamentali cui l'Azienda si è ispirata nella definizione dei presidi di controllo ed in generale per la redazione della presente Parte Speciale sono i seguenti:

- tracciabilità: la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta devono essere ricostruibili, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; in tal senso, ogni operazione deve essere documentata in tutte le sue fasi di evoluzione, in modo tale che sia sempre consentito lo svolgimento di un'attività di monitoraggio e di controllo la quale, a sua volta, deve essere documentata attraverso la redazione di specifici verbali;
- separazione di compiti e funzioni: non deve esserci identità soggettiva tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- attribuzione delle responsabilità: i livelli gerarchici dell'Azienda, così come il mansionario aziendale unitamente alle relative responsabilità, devono essere correttamente definiti e formalizzati;
- poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, secondo un meccanismo che deve risultare coerente con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione, ove richiesti e necessari, dei limiti di spesa;
- archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dai soggetti autorizzati a rappresentare dell'Azienda verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;
- riservatezza: l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito solo al responsabile della funzione e solo eventualmente al soggetto da questi delegato; è altresì consentito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascun processo a rischio deve essere individuato un soggetto responsabile che garantisca il rispetto e l'applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, che ne

curi l'aggiornamento e che informi l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività a rischio di sua pertinenza.

1.2 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello organizzativo e gestionale devono adottare regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni del Modello stesso ed ai principi contenuti nel Codice Etico, che ne costituisce presupposto e parte integrante.

1.3 Principi generali di controllo

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le aree di rischio individuate, valgono i seguenti principi generali di controllo:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto e nel Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i rapporti gerarchici;
- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti previamente identificati ed autorizzati;
- la formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- i poteri decisionali esercitati in Azienda devono essere coerenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni relative ad attività a rischio è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione (Key Officer), che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile dell'area interessata. Il Key Officer può chiedere informazioni e chiarimenti a tutti i soggetti che si occupano di un'operazione a rischio, può informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi ed è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza idonei report in merito ai principali profili di rischio ed i relativi presidi di controllo; può altresì interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'accesso ai dati della Società avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al d.lgs. n.
- 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati dal responsabile dell'area competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata ed avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari dell'Azienda, sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni o l'immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i regolamenti e le informative che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del presente Modello siano pienamente conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

2. CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Il controllo sulle attività a rischio è finalizzato a garantire un'efficace tutela del patrimonio aziendale e del corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché ad assicurare l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e dei regolamenti.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di individuazione, gestione e monitoraggio dei rischi una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi perseguiti dal Modello organizzativo.

L'organo amministrativo è chiamato a valutare l'adeguatezza del suddetto sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche intrinseche di Istituto Fanfani.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento, in conformità al disposto di cui all'articolo 6 comma 1° del d.lgs. 231/2001.

2.1 Livelli di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società

Nell'ambito della propria struttura organizzativa, la Società prevede più livelli di controllo, che di seguito si enunciano nel dettaglio:

- I. controlli di primo livello: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni e vengono normalmente effettuati dai responsabili dell'area interessata;
- II. controlli di secondo livello: verificano e gestiscono i diversi rischi insiti nell'attività aziendale e sono affidati all'Organismo di Vigilanza;
- III. controlli di terzo livello: sono finalizzati alla valutazione periodica della completezza, della funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni.

In generale, tutti i soggetti coinvolti nelle attività a rischio si impegnano, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel perseguimento dei correlati obiettivi, a garantire l'adeguatezza del sistema di controllo interno attinente alle attività di competenza. A tal fine, l'implementazione e mantenimento di un adeguato e funzionante sistema di controllo interno deve prevedere un Modello di riferimento che:

- coinvolga tutti gli organi e le risorse a tutti i livelli dell'organizzazione;
- mitighi il rischio di commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001;
- si plasmi in base alle caratteristiche operative, organizzative e strutturali dell'Azienda.

2.2 Controlli previsti dalla Società a fronte dei rischi rilevati

Il presente Protocollo si propone di garantire che tutti i soggetti mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da scongiurare e prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare, l'Azienda ha predisposto appositi presidi di controllo per prevenire il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle proprie attività. A tal fine tutte le aree aziendali coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali.

3. LE SINGOLE FAMIGLIE DI REATO

Si indicano di seguito le singole famiglie di reato di cui al d.lgs. 231/2001. In particolare, si riporta per ciascuna di esse:

- una tabella di sintesi con l'indicazione dei singoli reati-presupposto, l'indicazione del rischio inerente e del rischio residuo per ogni singola fattispecie criminosa e le singole aree interessate;
- l'indicazione delle singole attività aziendali esposte al rischio della commissione dei reati citati;
- la definizione dei presidi di controllo, ossia quel sistema di protocolli e procedure da seguire al fine di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati;
- l'individuazione dei flussi informativi rivolti all'Organismo di Vigilanza con funzioni di monitoraggio.

Art. 24
d.lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico odell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

ART. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 316 bis c.p.	<i>Malversazione di erogazioni pubbliche</i>	ALTO	MEDIO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Finance - Back Office - Commerciale - HR Management - IT Management
	Art. 316 ter c.p.	<i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 353 c.p.	<i>Turbata libertà degli incanti</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 353 bis c.p.	<i>Turbata libertà di procedimento di scelta del contraente</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 356 c.p.	<i>Frode nelle pubbliche forniture</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 640 comma II n.1 c.p.	<i>Truffa aggravata ai danni dello Stato</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 640 bis c.p.	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 640 ter c.p.	<i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2 l. 898/1986	<i>Frode in agricoltura</i>	BASSO	BASSO	

Malversazione di erogazioni pubbliche – art. 316 bis c.p.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni

dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La norma punisce il fatto di chi, una volta ottenute erogazioni destinate alla realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di enti pubblici nazionali o dall’Unione europea, non li destina agli scopi previsti.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche – art. 316 ter c.p.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La norma punisce il fatto di chi ottiene erogazioni da parte di enti pubblici nazionali o dell’Unione Europea presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo dichiarazioni dovute. Questo reato può concorrere con la malversazione ex art. 316 bis c.p. in quanto si configura in un momento antecedente e si consuma nel momento stesso in cui l’erogazione viene ottenuta. La fattispecie è configurabile soltanto laddove non lo sia quella più grave prevista dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato).

Turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p.

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

La norma punisce il turbamento della gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero l’allontanamento degli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – art. 353 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

La norma punisce la condotta di turamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara od altro atto equipollente al fine di condizionare la scelta del contraente da parte della P.A.

Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p.

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Il reato si configura quando sono posti in essere comportamenti fraudolenti nell'esecuzione di contratti di fornitura o in violazione degli altri obblighi previsti dall'art. 355 c.p., in materia di contratti di pubbliche forniture.

La frode, che differenzia la fattispecie da quella di cui all'art. 355 rappresenta un concetto controverso, secondo alcuni identificabile nei raggiri volti a ingannare la controparte, per altri traducibile nella semplice malafede contrattuale.

Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 640 comma II n.1 c.p.

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].”*

La norma punisce la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, induce altri in errore conseguendo un ingiusto profitto e danneggiando lo Stato o altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità

europée”.

Il reato si configura quando la condotta del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. ha ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni simili, comunque denominate, concessi da parte dello Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

La norma, rubricata “frode informatica”, punisce chi procura a se stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza titolo sui contenuti dello stesso o ad esso pertinenti. Questo reato, ove commesso a danno della Pubblica Amministrazione, può considerarsi rientrante fra i reati-presupposto richiamati dall'art. 24 d.lgs. 231/2001.

Frode in agricoltura – art. 2 l. 898/1986

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli

240- bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

La norma punisce chi, rilasciando dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il reato è residuale rispetto al sopra citato reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640 bis.

Questo reato si cita unicamente per completezza espositiva, in quanto la sua realizzazione è più che improbabile data la tipologia di attività svolta dall'Azienda, che è completamente estranea all'ambito di applicazione della norma in esame.

ATTIVITÀ A RISCHIO:

- gestione ed impiego di finanziamenti;
- predisposizione e trasmissione all'ente pubblico finanziatore o soggetto intermediario dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti;
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Tribunale e degli altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili: a) denuncia inizio attività/fine lavori – permesso di costruire; adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. certificato prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici; scarichi a terra, etc.), b) richieste di provvedimenti amministrativi (agibilità dei locali etc.), c) attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV-FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti a terra, etc.), d) richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso;
- adempimenti con gli enti competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione provinciale del lavoro, etc.) in riferimento a: a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro, b) elenchi del personale attivo, assunto e cassato presso INAIL, c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri enti pubblici;
- gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di assunzione e gestione del personale, con riferimento specificamente a: a) assunzioni agevolate, b) assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, c) procedure di mobilità; gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità;
- gestione dei rapporti con enti pubblici ai fini dell'espletamento degli adempimenti necessari all'organizzazione di eventi promozionali nonché di sviluppo e gestione di campagne pubblicitarie/di comunicazione, anche in occasione di visite ed ispezioni da parte degli enti preposti;
- partecipazione a gare d'appalto;
- gestione delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni conferite ad associazioni od enti pubblici;
- gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali,

36

con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Predisposizione di un sistema di deleghe formali al fine di definire in maniera chiara e precisa i ruoli e le responsabilità di ciascun dipendente, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti intermediari, con particolare riferimento alle singole attività a rischio sopra elencate, deve essere affidata rigorosamente a figure aziendali titolari di specifici poteri formalizzati in rappresentanza dell'Azienda.
- A tal fine, un primo adempimento che l'Azienda deve osservare è rappresentato da un'adeguata definizione del mansionario, il quale deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza siano dotati di idonei poteri nonché la definizione precisa di detti poteri ed i relativi profili di responsabilità.
- In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente, Istituto Fanfani ha l'obbligo di garantire trasparenza, separazione e segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.
- Tutti i destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi. Qualsiasi tipo di conflitto di interesse del soggetto incaricato della gestione dei rapporti con la P.A. in relazione a specifiche attività o a determinati enti pubblici deve essere tempestivamente segnalato alla proprietà.
- Valutare l'opportunità di dotare il responsabile dell'area Finance di poteri di firma.
- In mancanza di una specifica procedura sulla gestione delle carte di credito o prepagate collegate al conto corrente dell'azienda, predisposizione di una procedura ad hoc che regoli la consegna delle suddette carte e la gestione delle stesse, con precisa indicazione delle modalità di utilizzo e limiti di spesa.
- Previsione di un'apposita procedura per la rendicontazione e per la tenuta della documentazione aziendale.
- Istituto Fanfani garantisce che in ogni fase dei rapporti con la P.A. tutti i dipendenti agiscano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale, facendo divieto di influenzare indebitamente i rapporti con la P.A. in relazione al business dell'Azienda.
- Gli incontri, le attività di controllo e ogni altro tipo di comunicazione intercorsi tra rappresentanti dell'Azienda e della Pubblica Amministrazione devono essere adeguatamente documentati e la relativa documentazione deve essere custodita in Archivio.
- In fase di controllo o ispezione l'Azienda viene rappresentata da una figura aziendale formalmente incaricata ed indicata nel suddetto mansionario.
- L'Azienda deve predisporre un'attività di raccolta della documentazione eventualmente presente all'esito di ciascun colloquio o contatto con la P.A. e la contestuale redazione di un breve report che consenta la tracciabilità delle comunicazioni intercorse e delle attività svolte.
- L'Azienda deve predisporre altresì un sistema di archiviazione (anche) telematica della sopra citata documentazione e/o attività di reporting ad opera di un soggetto formalmente individuato dalla proprietà.
- Tutte le attività sopra citate devono essere svolte da soggetti destinatari di un'espressa delega

conferita dalla Proprietà.

- Formalizzare una procedura interna che regoli il flusso di informazioni e scambio di notizie sensibili tra il Back Office Commerciale nel suo rapporto con la Proprietà e la Direzione Generale, prevedendo con regolamento interno il tipo di informazione da trasmettere, i casi di trasmissione e le modalità.
- È fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti o asserite con esponenti della P.A., facendo dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità quale corrispettivo della mediazione illecita verso un esponente della P.A. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- È fatto divieto inoltre di concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e specificamente a favore di rappresentanti della P.A., loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati.
- In occasione dei colloqui volti alla selezione ed assunzione del personale, la figura aziendale incaricata del colloquio è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali legami fra il singolo candidato e la Pubblica Amministrazione, mediante la predisposizione di appositi moduli, questionari o annotazioni, al fine di garantire un'assoluta trasparenza di Istituto Fanfani relativamente ai rapporti con la P.A.
- L'Azienda verifica il possesso, da parte del candidato, dei requisiti previsti per la posizione da ricoprire e conserva il curriculum vitae eventualmente consegnato al fine di consentirne la tracciabilità.
- Istituto Fanfani si impegna a prevedere un iter strutturato per la scelta del candidato più idoneo, garantendo lo svolgimento di almeno due colloqui.
- La figura aziendale incaricata dei colloqui con i candidati all'assunzione si occupa, ove necessario, di organizzare un incontro con il responsabile dell'area interessata all'assunzione del nuovo dipendente al fine di individuare il candidato più idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste in base alle concrete necessità della singola area d'interesse.
- Istituto Fanfani si impegna a disciplinare formalmente le modalità di gestione dell'attività di selezione ed assunzione del personale. In particolare, l'Azienda deve predisporre un documento in cui vengono formalizzati:
 - i. le modalità di svolgimento dei colloqui, ivi compresi i moduli e/o questionari diretti ad accertare eventuali rapporti del candidato con la Pubblica Amministrazione nonché la sussistenza di condanne giudiziarie o carichi pendenti;
 - ii. i criteri di scelta del candidato, per garantire la massima trasparenza all'interno e all'esterno dell'Azienda e consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli organi preposti;
 - iii. lo svolgimento di controlli periodici dell'Organismo di Vigilanza al fine di monitorare la corretta esecuzione delle operazioni di selezione del personale.

Ove sussistano rapporti con società esterne di reclutamento del personale, le suddette informazioni possono essere inserite nel contratto di fornitura del servizio.

- La figura aziendale incaricata si occupa infine di consegnare al neoassunto il Codice Etico dell'Azienda nonché di organizzare e gestire un'apposita attività di formazione sul Modello 231, entro un mese dalla sua assunzione.
- I rapporti intercorrenti con banche o istituti di credito devono essere gestiti da soggetti titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.
- A tal fine l'Azienda deve procedere ad una adeguata definizione del mansionario, prevedendo la specifica individuazione dei soggetti incaricati di occuparsi dei citati rapporti e la definizione dei

38

singoli poteri attribuiti a ciascun soggetto, con i relativi profili di responsabilità.

- Ogni tipo di attività svolta dall'Azienda in riferimento a banche o istituti di credito deve essere congruamente documentata e custodita presso l'Amministrazione insieme alla documentazione relativa alla contabilità aziendale.
- Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria è gestito dal legale rappresentante, che può farlo personalmente oppure attraverso la nomina di collaboratori legali esterni.
- I responsabili delle singole aree di attività devono trasmettere tempestivamente alla proprietà ogni eventuale diffida e/o comunicazione proveniente dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità pubblica, proponendo eventualmente anche l'opportunità di avvalersi di legali esterni.
- Le attività di rappresentanza giudiziale dell'Azienda relative alla gestione dell'insorgenza di eventuali contenziosi devono essere svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri. Nel caso in cui venga nominato un collaboratore legale esterno, la Società si impegna a garantire il necessario supporto durante tutte le fasi della collaborazione.
- Tutta la documentazione afferente i rapporti con l'Autorità Giudiziaria nonché con eventuali collaboratori legali esterni deve essere opportunamente documentata, archiviata e custodita ad opera di un soggetto formalmente incaricato dalla proprietà.
- Obbligo di incaricare formalmente un soggetto che si occupi della gestione di regali, omaggi ed eventuali donazioni, il quale per ognuna di queste attività deve essere autorizzato da chi detiene specifici poteri decisorii e di spesa. I regali offerti, ove ve ne fossero, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche interne, anche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico.
- Deve essere definito annualmente un budget di spesa indicativo delle somme stanziare dalla Società con scopi di liberalità, qualora, anche in futuro, ve ne fossero.
- Inoltre, deve essere deliberato un meccanismo di scelta degli enti cui erogare tali liberalità basato su criteri trasparenti ed espressamente decisi dalla proprietà, così da consentire anche lo svolgimento di controlli periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Il responsabile dell'Amministrazione è incaricato di effettuare una preventiva verifica circa alcuni requisiti dei possibili destinatari di liberalità, con particolare riferimento a:
 - 1) validità dell'oggetto e degli scopi dell'erogazione;
 - 2) coerenza dell'erogazione rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
 - 3) assenza di contratti in fase di trattativa, in essere o futuri con l'ente beneficiario;
 - 4) tracciabilità delle operazioni;
 - 5) effettiva titolarità del conto corrente dell'ente beneficiario e non riconducibilità a Paesi inseriti nelle cosiddette "*black lists*", pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.
- Ogni eventuale attività relativa alle liberalità deve essere adeguatamente documentata e archiviata in Amministrazione per garantirne la tracciabilità, indicando in particolar modo: il nominativo e le attività svolte dal beneficiario, la causale, le finalità dell'erogazione, il valore economico della liberalità.
- Una volta erogata la liberalità, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta di idonea

quietanza allo scopo di dare evidenza di quanto donato dall'Azienda.

- L'Impresa si impegna a diffondere tra tutti i lavoratori il Codice Etico che costituisce parte integrante del presente Modello organizzativo ed altresì istituisce un idoneo programma di informazione e formazione periodica del dipendente al fine di responsabilizzarlo in forma esplicita con riferimento alle relative procedure aziendali.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la corretta compilazione e tenuta della documentazione dell'Azienda riferibile ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con banche, istituti di credito e con l'Autorità Giudiziaria, controllando che siano rispettate le procedure indicate nel Modello;
- verificare la coerenza delle deleghe in essere rispetto ai compiti ed alle relative responsabilità specificamente indicati nel mansionario;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse da parte di coloro che si interfacciano con la P.A.
- controllare la documentazione afferente l'assunzione di nuovi dipendenti;
- operare un rigido controllo sulle procedure relative a liberalità, donazioni ed omaggi.
- verificare la tenuta nonché la necessità di modifiche o implementazioni delle procedure presenti circa l'utilizzo del sistema informatico e telematico e il trattamento dei dati in esso contenuti.
-

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25
d.lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
e abuso d'ufficio

ART. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Altri reati contro la Pubblica Amministrazione	Art. 314, co 1 c.p.	<i>Peculato</i>	ALTO	MEDIO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Finance - Back Office Commerciale - HR Management - IT Management
	Art. 316 c.p.	<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 317 c.p.	<i>Concussione</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 318 c.p.	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 319 c.p.	<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 319 bis c.p.	<i>Circostanze aggravanti</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 319 ter c.p.	<i>Corruzione in atti giudiziari</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 319 quater c.p.	<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 320 c.p.	<i>Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 321 c.p.	<i>Pene per il corruttore</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 322 c.p.	<i>Istigazione alla corruzione</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 322 bis c.p.	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle</i>	ALTO	MEDIO	

	<i>Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati est</i>			
Art. 322 quater c.p.	<i>Riparazione pecuniaria</i>	ALTO	MEDIO	
Art. 323 c.p.	<i>Abuso d'ufficio</i>	ALTO	MEDIO	
Art. 346 bis c.p.	<i>Traffico di influenze illecite</i>	ALTO	MEDIO	

Peculato – art. 314, co. 1 c.p.

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Il reato si configura ogniqualvolta che un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avendo nella propria disponibilità del denaro o un altro bene mobile appartenente ad altri, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art. 316 c.p.

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato si configura quando il peculato di cui all’art. 314 c.p. viene commesso approfittando dell’altrui errore, ossia dell’altrui distorta od assente conoscenza della realtà.

Concussione – art. 317 c.p.

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità a sé o ad altri. Trattandosi di un reato proprio, che richiede la sussistenza di una qualifica specifica in capo all'autore, lo stesso può realizzarsi soltanto nel caso in cui un dipendente o collaboratore concorra con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio alla sua commissione.

Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p.

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

La norma punisce il pubblico ufficiale che si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità in cambio dell'esercizio delle sue funzioni. Si tenga presente che, al contrario di quanto accade nell'ipotesi della concussione ex art. 317 c.p., in cui è punito unicamente il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, la corruzione rientra nella categoria dei cosiddetti “reati-contratto”, per cui oltre al pubblico ufficiale corrotto viene punito anche il corruttore, ai sensi dell'art. 321 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La norma punisce il pubblico ufficiale che si fa dare o promettere denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio; il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa di denaro o altra utilità sia formulata con riferimento ad atti già compiuti dal pubblico ufficiale. Anche in questo caso, come sopra specificato in relazione all'art. 318 c.p., il corruttore viene punito ai sensi dell'art. 321 c.p.

Circostanze aggravanti – art. 319 bis c.p.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di

tributi”.

Il reato cui fa riferimento questa norma è quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p., il quale viene punito più severamente nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni oppure la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene, oppure ancora il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

L’art. 319 ter c.p. punisce chi offre o promette ad un pubblico ufficiale denaro od altra utilità per favorire o danneggiare un terzo in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità a sé o ad altri. Questo reato differisce dal reato di concussione ex art. 317 c.p., in quanto il soggetto pubblico non costringe il privato a dare o promettere denaro od altra utilità bensì lo induce a farlo, residuando nel privato un margine maggiore di discrezionalità. Per questa ragione il reato di induzione indebita prevede che ad essere punito non sia solo il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) ma anche il privato che dà o promette l’utilità.

Pene per il corruttore – art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319- ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si

applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In relazione ai reati corruttivi sopracitati la pena è prevista non solo per il pubblico ufficiale corrotto ma anche per il corruttore privato. Difatti, come anticipato, la corruzione è un "reato-contratto", caratterizzato da un *pactum sceleris* che si traduce nell'accordo illecito tra corrotto e corruttore.

Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

La norma, che anticipa la soglia della tutela penale rispetto ai reati di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p., punisce chi offre o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parallelamente viene sanzionata la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa od offerta da parte del privato.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art. 322 bis c.p.

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle*

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi".

Questa norma, introdotta dalla Legge Anticorruzione del 2012, amplia l'ambito di applicazione soggettivo dei reati di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, assimilando i soggetti indicati dalla norma ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando svolgono funzioni corrispondenti.

Riparazione pecuniaria - Art. 322 quater c.p.

"Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"

Abuso d'ufficio – art. 323 c.p.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

La norma punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero arreca ad altri un danno ingiusto violando regole di condotta specifiche od omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi o in altri casi previsti dalla legge.

Traffico di influenze illecite – art. 346 bis c.p.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato di traffico di influenze illecite si configura quando un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o soltanto asserite con un pubblico agente, fa dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo per la propria mediazione illecita oppure come remunerazione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura anche in relazione a chi dà o promette denaro od altra utilità.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, etc.) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, eventi e acquisito immobili etc., in sede di verifiche ispettive, con riferimento a uffici e siti logistici;
- gestione degli adempimenti nei confronti di soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificazioni funzionali all'esercizio delle attività aziendali;
- richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili, beni mobili culturali e/o residenze storiche: a) denuncia di inizio attività/fine lavori – permesso di costruire (es. ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria, costruzioni, parcheggi etc.), b) adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. certificato prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi etc.), c) richieste dei provvedimenti amministrativi (es. agibilità dei locali, etc.), d) attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di terra, etc.), e) richieste di variazioni in corso d'opera;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Tribunale e degli altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (es. Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai clienti), anche in occasioni di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- adempimenti con gli enti competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.) in riferimento a: a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro, b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL, c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri enti pubblici;
- gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di assunzione e gestione del personale, con riferimento a: a) assunzioni agevolate, b) assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette, c) procedure di mobilità; d) valutazione della performance dei dipendenti; e) politica retributiva; f) attribuzione e gestione premi di risultato e benefit;
- gestione degli adempimenti per la registrazione ed il rinnovo dei marchi e brevetti della Società (ufficio italiano Brevetti e Marchi e/o Ufficio brevetti Europeo)

- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici ai fini dell'espletamento degli adempimenti necessari all'organizzazione di eventi promozionali, nonché lo sviluppo e gestione di campagne pubblicitarie/comunicazione, anche in occasione di visite e ispezioni, da parte degli enti preposti;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- monitoraggio di merci e/o servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto e/o il contratto stipulato;
- gestione di flussi monetari e finanziari, con particolare attenzione a soggetti diversi dalla parte contrattuale e/o in favore di terzi che non siano state contrattualmente pattuite o che non siano adeguatamente proporzionate all'attività svolta ed alle condizioni di mercato;
- gestione di sponsorizzazioni e donazioni conferite ad associazioni, Enti etc.;
- selezione ed assunzione personale dipendente;
- gestione dei rapporti giudiziali (es.: giudici, consulenti tecnici etc.) e rapporti stragiudiziali, con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici di parte.

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti intermediari, con particolare riferimento alle singole attività a rischio sopra elencate, deve essere affidata rigorosamente a figure aziendali titolari di specifici poteri formalizzati in rappresentanza dell'Azienda.

A tal fine, un primo adempimento che l'Impresa deve osservare è rappresentato da un'adeguata definizione del mansionario, il quale deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza siano dotati di idonei poteri nonché la definizione precisa di detti poteri ed i relativi profili di responsabilità.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente, l'Impresa ha l'obbligo di garantire trasparenza, separazione e segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- Tutti i destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi. Qualsiasi tipo di conflitto di interesse del soggetto incaricato della gestione dei rapporti con la P.A. in relazione a specifiche attività o a determinati enti pubblici deve essere tempestivamente segnalato alla proprietà.
- Istituto Fanfani garantisce che in ogni fase dei rapporti con la P.A. tutti i dipendenti agiscano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale, facendo divieto di influenzare indebitamente i rapporti con la P.A. in relazione al business dell'Impresa.
- Gli incontri, le attività di controllo e ogni altro tipo di comunicazione intercorsi tra rappresentanti dell'Azienda e della Pubblica Amministrazione devono essere

adeguatamente documentati e la relativa documentazione deve essere custodita in Archivio.

In fase di controllo o ispezione l'Impresa viene rappresentata da una figura aziendale formalmente incaricata ed indicata nel suddetto mansionario.

L'Azienda deve predisporre un'attività di raccolta della documentazione eventualmente presente all'esito di ciascun colloquio o contatto con la P.A. e la contestuale redazione di un breve *report* che consenta la tracciabilità delle comunicazioni intercorse e delle attività svolte.

L'Azienda deve predisporre altresì un sistema di archiviazione (anche) telematica della sopra citata documentazione e/o attività di *reporting* ad opera di un soggetto formalmente individuato dalla proprietà.

- Tutte le attività sopra citate devono essere svolte da soggetti destinatari di un'espressa delega conferita dalla proprietà.
- Formalizzare una procedura interna che regoli il flusso di informazioni e scambio di notizie sensibili tra l'Ufficio Affari Generali nel suo rapporto con la Presidenza e la Direzione Generale, prevedendo con regolamento interno il tipo di informazione da trasmettere, i casi di trasmissione e le modalità.
- È fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti o asserite con esponenti della P.A., facendo dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità quale corrispettivo della mediazione illecita verso un esponente della P.A. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È fatto divieto inoltre di concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e specificamente a favore di rappresentanti della P.A., loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati.

- In occasione dei colloqui volti alla selezione ed assunzione del personale, la figura aziendale incaricata del colloquio è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali legami fra il singolo candidato e la Pubblica Amministrazione, mediante la predisposizione di appositi moduli, questionari o annotazioni, al fine di garantire un'assoluta trasparenza dell'Impresa relativamente ai rapporti con la P.A.
- L'Impresa verifica il possesso, da parte del candidato, dei requisiti previsti per la posizione da ricoprire e conserva il *curriculum vitae* eventualmente consegnato al fine di consentirne la tracciabilità.
- L'Impresa si impegna a prevedere un *iter* strutturato per la scelta del candidato più idoneo, garantendo lo svolgimento di almeno due colloqui
- La figura aziendale incaricata dei colloqui con i candidati all'assunzione si occupa, ove necessario, di organizzare un incontro con il responsabile dell'area interessata all'assunzione del nuovo dipendente al fine di individuare il candidato più idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste in base alle concrete necessità della singola area d'interesse.

- L'Impresa si impegna a disciplinare formalmente le modalità di gestione dell'attività di selezione ed assunzione del personale. In particolare, l'Azienda deve predisporre un documento in cui vengono formalizzati:
 - i. le modalità di svolgimento dei colloqui, ivi compresi i moduli e/o questionari diretti ad accertare eventuali rapporti del candidato con la Pubblica Amministrazione nonché la sussistenza di condanne giudiziarie o carichi pendenti;
 - ii. i criteri di scelta del candidato, per garantire la massima trasparenza all'interno e all'esterno dell'Azienda e consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli organi preposti;
 - iii. lo svolgimento di controlli periodici dell'Organismo di Vigilanza al fine di monitorare la corretta esecuzione delle operazioni di selezione del personale.

Ove sussistano rapporti con società esterne di reclutamento del personale, le suddette informazioni possono essere inserite nel contratto di fornitura del servizio.

- La figura aziendale incaricata si occupa infine di consegnare al neoassunto il Codice Etico dell'impresa nonché di organizzare e gestire un'apposita attività di formazione sul Modello 231 entro un mese dalla sua assunzione.
- I rapporti intercorrenti con banche o istituti di credito devono essere gestiti da soggetti titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.

A tal fine l'Azienda deve procedere ad una adeguata definizione del mansionario, prevedendo la specifica individuazione dei soggetti incaricati di occuparsi dei citati rapporti e la definizione dei singoli poteri attribuiti a ciascun soggetto, con i relativi profili di responsabilità.
- Ogni tipo di attività svolta dall'Azienda in riferimento a banche o istituti di credito deve essere congruamente documentata e custodita presso l'Amministrazione insieme alla documentazione relativa alla contabilità aziendale.
- Istituto Fanfani si impegna a dotarsi di apposita procedura circa consegna, utilizzo, conservazione e gestione di carte di credito e carte prepagate nonché i relativi codici PIN.
- Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria è gestito dal legale rappresentante, che può farlo personalmente oppure attraverso la nomina di collaboratori legali esterni.
- I responsabili delle singole aree di attività devono trasmettere tempestivamente alla proprietà ogni eventuale diffida e/o comunicazione proveniente dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità pubblica, proponendo eventualmente anche l'opportunità di avvalersi di legali esterni.
- Le attività di rappresentanza giudiziale dell'Azienda relative alla gestione dell'insorgenza di eventuali contenziosi devono essere svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri. Nel caso in cui venga nominato un collaboratore legale esterno, la Società si impegna a garantire il necessario supporto durante tutte le fasi della collaborazione.

- Tutta la documentazione afferente i rapporti con l'Autorità Giudiziaria nonché con eventuali collaboratori legali esterni deve essere opportunamente documentata, archiviata e custodita ad opera di un soggetto formalmente incaricato dalla proprietà.
- Obbligo di incaricare formalmente un soggetto che si occupi della gestione di regali, omaggi ed eventuali donazioni, il quale per ognuna di queste attività deve essere autorizzato da chi detiene specifici poteri decisori e di spesa. I regali offerti, ove ve ne fossero, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche interne anche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico.
- Deve essere definito annualmente un *budget* di spesa indicativo delle somme stanziare dalla Società con scopi di liberalità, qualora, anche in futuro, ve ne fossero.
Inoltre, deve essere deliberato un meccanismo di scelta degli enti cui erogare tali liberalità basato su criteri trasparenti ed espressamente decisi dalla proprietà, così da consentire anche lo svolgimento di controlli periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Il responsabile dell'Amministrazione è incaricato di effettuare una preventiva verifica circa alcuni requisiti dei possibili destinatari di liberalità, con particolare riferimento a:
 - i. validità dell'oggetto e degli scopi dell'erogazione;
 - ii. coerenza dell'erogazione rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
 - iii. assenza di contratti in fase di trattativa, in essere o futuri con l'ente beneficiario;
 - iv. tracciabilità delle operazioni;
 - v. effettiva titolarità del conto corrente dell'ente beneficiario e non riconducibilità a Paesi inseriti nelle cosiddette "*black lists*", pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.
- Ogni eventuale attività relativa alle liberalità deve essere adeguatamente documentata e archiviata in Amministrazione per garantirne la tracciabilità, indicando in particolar modo: il nominativo e le attività svolte dal beneficiario, la causale, le finalità dell'erogazione, il valore economico della liberalità.
- Una volta erogata la liberalità, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta di idonea quietanza allo scopo di dare evidenza di quanto donato dall'Azienda.
- La Società vieta di fare utilizzo impropriamente di timbro della Società, al fine di attestare la veridicità della firma apposta dal Legale Rappresentante, a meno che non sia stato dallo stesso espressamente autorizzato e in ogni caso, se la firma non risulta essere autografa.
- Istituto Fanfani si impegna a diffondere tra tutti i lavoratori il Codice Etico che costituisce parte integrante del presente Modello organizzativo ed altresì istituisce un idoneo programma di informazione e formazione periodica del dipendente al fine di

responsabilizzarlo in forma esplicita con riferimento alle relative procedure aziendali.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la corretta compilazione e tenuta della documentazione dell'Azienda riferibile ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con banche, istituti di credito e con l'Autorità Giudiziaria, controllando che siano rispettate le procedure indicate nel Modello;
- verificare la coerenza delle deleghe in essere rispetto ai compiti ed alle relative responsabilità specificamente indicati nel mansionario;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse da parte di coloro che si interfacciano con la P.A.;
- controllare la documentazione afferente l'assunzione di nuovi dipendenti;
- operare un rigido controllo sulle procedure relative a liberalità, donazioni ed omaggi.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 24 bis d.lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

ART. 24 BIS – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 491 bis c.p.	<i>Documenti informatici</i>	MEDIO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - IT Management - Comunicazione e Marketing
	Art. 615 ter c.p.	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 615 quater c.p.	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 615 quinquiesc.p.	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 617 quater c.p.	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 617 quinquiesc.p.	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche</i>	MEDIO	BASSO	

Art. 635 ter c.p.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>	MEDIO	BASSO
Art. 635 quater c.p.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici</i>	MEDIO	BASSO
Art. 635 quinquies c.p.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità</i>	MEDIO	BASSO
Art. 640 ter c.p.	<i>Frode informatica</i>	ALTO	MEDIO
Art. 640 quinquies c.p.	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>	MEDIO	BASSO
Art. 1 comma Xld.l. 105/2019	<i>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>	MEDIO	BASSO

Documenti informatici – art. 491 bis c.p.

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

La norma prevede che ai documenti informatici aventi efficacia probatoria deve essere applicata la stessa disciplina vigente per le falsità riferibili ad atti pubblici di tipo cartaceo, di cui agli artt. da 476 a 493 c.p.

Per “documento informatico”, ai sensi dell’art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma punisce chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto oppure vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Questa norma è posta a tutela del diritto alla riservatezza, considerata una delle più importanti manifestazioni della personalità e come tale garantita dall'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla riservatezza viene presidiato dal legislatore attraverso la protezione dei sistemi informatici e telematici, che possono essere definiti come segue:

i sistemi informatici sono rappresentati dal complesso di apparecchiature e programmi che servono ad acquisire ed elaborare informazioni. Si tratta in particolare di computer e ogni altro strumento in grado di trovare, analizzare, ordinare e sintetizzare dati;

i sistemi telematici sono mezzi per collegare i computer o altri strumenti di cui sopra attraverso una rete telefonica, volti a decentrare i dati attraverso una rete di terminali collegati con cavi telefonici o modem.

I sistemi informatici e telematici presidiati dalla presente norma sono unicamente quelli protetti da misure di sicurezza in grado di limitare l'accesso agli stessi tramite password, tessere di riconoscimento, chiavi di accesso, etc.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater”.

La norma punisce il fatto di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero per arrecare danno ad altri, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa mezzi atti ad accedere a un sistema informatico o telematico protetto oppure fornisce indicazioni o istruzioni finalizzate ad accedervi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 615 quinquies c.p.

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

La norma punisce il fatto di chi, per danneggiare un sistema informatico o telematico o il suo contenuto, ovvero per alterarne il funzionamento, detiene, diffonde o installa apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a tale scopo.

Questa fattispecie, così come quella precedente di cui all'art. 615 quater, punisce anche la sola detenzione abusiva di credenziali di accesso o di programmi potenzialmente dannosi, non essendo necessario che si realizzi il fine richiesto in capo all'autore del reato (danneggiamento ed interruzione del sistema informatico o telematico o, nel caso dell'art. 615 quater c.p., accesso allo stesso).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quater c.p.

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e seimesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La norma punisce chi intercetta, impedisce o interrompe fraudolentemente comunicazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.

La norma punisce chi, per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa strumenti idonei a tale scopo.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici – art. 635 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato consiste alternativamente nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635 ter c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma punisce il fatto di chi commette atti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque (anche se si tratta di informazioni, dati o programmi utilizzati da un ente privato) di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici – art. 635 quater c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma punisce il fatto di chi, mediante le citate condotte di cui all’art. 635 bis c.p. o attraverso l’introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende inservibili in tutto o in parte od ostacola il funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Analogamente all’art. 635 ter c.p., anche questa norma costituisce un’anticipazione della soglia della tutela penale, punendo le stesse condotte di cui alla disposizione precedente ogniquale volta l’evento lesivo richiesto dalla citata norma non si realizza.

Frode informatica – art. 640 ter c.p.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

L’art. 640 ter punisce il fatto di chi procura a se stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza titolo sui contenuti dello stesso o ad esso pertinenti.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640 quinquies c.p.

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

3
Il reato si configura quando il soggetto incaricato di prestare servizi di certificazione di firma

elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ad altri.

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – art. 1 comma XI d.l. 105/2019

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è istituito dal legislatore al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici della Pubblica Amministrazione, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali od economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento o interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L’art. 1 comma XI del d.l. 105/2019 punisce chi pone in essere comportamenti volti ad ostacolare i procedimenti dalla stessa riportati, ed in particolare:

- l’art. 1 comma II lettera b) prevede la predisposizione ed aggiornamento almeno annuale di un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici sopra descritti;
- l’art. 1 comma VI lettera a) prevede e descrive la procedura di richiesta di affidamento delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento di servizi informatici;
- l’art. 1 comma VI lettera c), infine, disciplina le attività di ispezione e di verifica condotte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione e utilizzo di applicativi informatici di pubblica utilità o che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione;
- detenzione o utilizzazione dei documenti informatici pubblici a rischio falsificazione relativi a:

a) rendicontazione in formato elettronico di attività e/o attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società, b) dati contenuti nelle banche dati elettroniche all'interno dei sistemi gestionali e produzione;

- accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono: a) dati di marketing; informazioni riservate sui fornitori, sui clienti, etc., b) informazioni bancarie, c) dati relativi alla fatturazione al credito o ai pagamenti;

- detenzione, utilizzo e gestione privata di strumenti informatici aziendali, quali smartphone, tablet, sim, pc etc.;

- acquisizione, detenzione e gestione di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali;

- gestione del sito e-commerce;

- gestione di strumenti, dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e/o Amministratori di sistema, quali ad esempio: pc, rete aziendale, gestione password, utilizzo di supporti magnetici;

- gestione ed utilizzo di sistemi *hardware* (es: identificazione, sviluppo, manutenzione e monitoraggio delle componenti *hardware* utilizzate dalla Società);

- gestione ed utilizzo di sistemi *software* (es: identificazione, sviluppo, manutenzione e monitoraggio delle componenti *hardware* utilizzate dalla Società);

- gestione delle informazioni, dati e delle comunicazioni informatiche o telematiche (posta elettronica ed altre modalità di scambio informazioni);

- gestione sicurezza fisica, logica ed ambientale dei sistemi informatici e telematici aziendali (es: conservazione di server o macchinari interni all'azienda che richiedono particolari procedure di raffreddamento);

- gestione del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 (Codice della privacy) e regolamento UE 27.04.2016, n. 679;

- gestione dei sistemi informativi aziendali (ad es. gestionali sanitari, cartella clinica informatizzata etc.).

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione delle attività a rischio sopra elencate deve essere affidata rigorosamente a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.

A tal fine, Istituto Fanfani si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che, per preparazione ed esperienza, sono incaricati

dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità, con particolare riferimento alla gestione e all'utilizzo degli applicativi informatici.

In particolare, Istituto Fanfani identifica chiaramente un soggetto che per preparazione ed esperienza fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, conferendogli apposito incarico, il quale deve disporre di adeguati strumenti, attrezzature e componenti *hardware* per gestire il sistema informativo

aziendale affidatogli.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente la Società ha l'obbligo di garantire la segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- Istituto Fanfani si impegna a garantire la digitalizzazione del sistema di archiviazione dei dati relativi ai pazienti dell'Istituto e adottare un'apposita procedura/regolamento interno riguardante tale sistema di archiviazione dei dati nonché tempistiche e modalità di distruzione degli stessi.
- La Società ha formalmente incaricato un *Data Protection Officer* esterno – per Valutare i rischi per la sicurezza del trattamento, ex artt. 32 e 35, Reg. UE 2016/679.
- Istituto Fanfani si impegna ad incaricare formalmente un soggetto tecnicamente competente al fine di definire e comunicare ai dipendenti le modalità di utilizzo di tutti gli applicativi informatici, nonché di controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi. Tale figura si occuperà, altresì, di fornire un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo delle credenziali e password per accedere ai sistemi informatici nonché di predisporre e mantenere adeguate difese a protezione di questi ultimi.

In particolare, l'Azienda deve adottare *policy* e procedure organizzative circa:

- a) la selezione e definizione di *browser*, programmi, *social networks* e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato o vietato all'interno del contesto aziendale;
- b) l'adozione di azioni di cancellazione di dati e bloccaggio in remoto dai dispositivi.

L'Azienda si impegna a definire un calendario che consenta lo svolgimento periodico di attività di *testing* da parte di soggetti formalmente incaricati al fine di verificare il corretto funzionamento di tutti gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dall'Azienda. Inoltre tale attività deve essere opportunamente documentata soprattutto in riferimento agli esiti e agli eventuali interventi all'uopo necessari. Tutta la documentazione raccolta a siffatti fini deve essere custodita in Archivio.

- La Società mette a disposizione di alcune figure aziendali una postazione ed un computer per consentire lo svolgimento delle attività lavorative legate al settore amministrativo. Ogni postazione è dotata di una password personale che, per ragioni di sicurezza, deve essere periodicamente modificata e di cui deve essere a conoscenza solo il lavoratore cui è assegnata.
- L'Azienda deve predisporre un regolamento interno circa l'utilizzo e la custodia delle postazioni di lavoro, comprensive di tutta la strumentazione messa a disposizione del lavoratore (sia informatica, come ad esempio la propria *scrivania* o *desktop*, sia di altro tipo comunque inerente a dati sensibili riferibili all'Azienda o a collaboratori di quest'ultima).
- Istituto Fanfani deve implementare un sistema di firme digitali da attribuire ad ogni figura interna dotata di poteri di firma, al fine di disporre per conto della Società.

- L'Azienda, tramite regolamento interno, prevede che sia rimosso, al termine del rapporto di lavoro, ogni diritto di accesso al sistema informatico e telematico aziendale.
- Istituto Fanfani si impegna ad adottare apposite procedure per rilevare e trattare tempestivamente eventuali criticità, anomalie o vulnerabilità tecniche riscontrate nei sistemi informativi aziendali, assicurando:
 - a) il tempestivo invio di *reports* o *alerts* verso la Direzione Generale;
 - b) la prestazione delle misure e degli interventi più opportuni al fine di mitigare o eliminare le criticità riscontrate.
- In generale, è fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di:
 - 1) acquisire, possedere od utilizzare strumenti che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
 - 2) divulgare, cedere o condividere le proprie credenziali e password;
 - 3) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o terze parti;
 - 4) distorcere, oscurare o sostituire la propria identità nonché inviare e-mail o comunicazioni riportanti false generalità o contenenti *malware* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.
- Ogni dipendente ha l'obbligo di riferire al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza ogni percepita violazione delle disposizioni citate, con riferimento sia agli esposti presidi di controllo in materia di reati informatici che ai principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del presente Modello e nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante. Ogni dipendente ha altresì l'obbligo di astenersi dal porre in essere condotte finalizzate ad alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura.
- Le attività esercitate presso le varie aree interessate si svolgono secondo procedure interne conformi ad adeguate misure di sicurezza informatica, ai sensi del Reg. UE 679/16 e di ogni altra normativa applicabile.
- Qualora l'installazione e la manutenzione degli applicativi informatici e dei sistemi *software* utilizzati dall'Azienda sia affidata in *outsourcing* a consulenti esterni o soggetti terzi l'Azienda formalizza un contratto che prevede i seguenti elementi essenziali:
 - a) inserimento della cosiddetta "clausola 231";
 - b) inclusione di clausole di non divulgazione delle informazioni sensibili e riservate;
 - c) nomina formale di un referente interno per la gestione delle attività assegnate in *outsourcing* o a consulente esterno;
 - d) corrispondenza del contratto rispetto alla effettiva erogazione di servizi.
- L'Impresa provvede alla custodia dei dispositivi di memorizzazione quali chiavi usb, cd, *hard-disk* esterni etc.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la concreta efficacia dei regolamenti interni predisposti per la gestione dei computer ed applicativi informatici aziendali, per l'utilizzo e la custodia delle informazioni accessibili dalle postazioni delle figure aziendali dotate di una postazione personale;
- controllare il corretto svolgimento delle attività di *testing* e verificarne gli esiti;
- monitorare il corretto utilizzo e la sicura gestione delle informazioni custodite con il mezzo informatico.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 24 ter
d.lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

ART. 24 TER – Delitti di criminalità organizzata.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischi o inerente	Rischi o residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p.	<i>Associazione per delinquere</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttori e Generali - Finance - Back Office - Commerciale - HR Management - IT Management
	Art. 416 bis c.p.	<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 416 bis.1 c.p.	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 416 ter c.p.	<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 630 c.p.	<i>Sequestro di persona a scopo di estorsione</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 74 D.P.R. 309/1990	<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	BASSO	BASSO	

Associazione per delinquere – art. 416 c.p.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Il reato si configura quando tre o più persone si associano per commettere dei delitti. Le condotte punite sono non soltanto la promozione, la costituzione e l'organizzazione dell'associazione a delinquere, ma anche la sola partecipazione alla stessa.

Associazioni di tipo mafioso anche straniera – art. 416 bis c.p.

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle

associazioni di tipo mafioso”.

Il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è configurabile quando l'associazione a delinquere descritta dalla norma precedente è di tipo mafioso, cioè quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per compiere attività delittuose. Si tratta di un reato permanente, che si consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare l'ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa assume connotati di pericolosità sociale.

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose – art. 416 bis.1 c.p.

“Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti

dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma”.

L'art. 416 bis.1 c.p., introdotto nel codice penale dal d.lgs. 21/2018, prevede:

- un'aggravante comune ad effetto speciale (stabilisce un aumento della pena superiore a 1/3) da applicare nei confronti di chi si avvale delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. (cosiddetto “metodo mafioso”) per commettere uno o più delitti puniti con una pena diversa dall'ergastolo;
- un'attenuante speciale ad effetto speciale applicabile alle condotte di cui agli artt. 416 bis, ai reati commessi avvalendosi del cosiddetto “metodo mafioso” o al fine di agevolare associazioni di stampo mafioso quando l'imputato, si dissocia dagli altri, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando l'autorità di polizia o l'autorità

giudiziaria a ricostruire elementi di fatto oppure a pervenire alla cattura degli autori dei reati. In particolare, il metodo mafioso si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice derivante dalla forza dell'associazione mafiosa e dalla sua penetrante presenza sul territorio, dal lato passivo per la condizione di assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività. Pur in assenza di vere e proprie violenze o minacce, l'associazione mafiosa è così in grado di indurre soggetti esterni all'associazione a porre in essere i comportamenti necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Scambio elettorale politico-mafioso – art. 416 ter c.p.

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

L'art. 416 ter c.p. punisce chi accetta di pagare un terzo che promette di procurare voti avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p., nonché l'autore della promessa.

Sequestro di persona a scopo di estorsione – art. 630 c.p.

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici

anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Il reato consiste nel sequestrare una persona con il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 D.P.R. 309/1990

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne

sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 416 c.p. è posta in essere con lo scopo di realizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- attività commerciali, di acquisto, di selezione e gestione del personale,
- attività di gestione dei flussi monetari e finanziari,
- attività di gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Nel rispetto dei principi deontologici aziendali esposti nella Parte Generale del Modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati, nello svolgimento delle suddette attività a rischio, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare una serie di regole comportamentali volte a prevenire la commissione di reati di criminalità organizzata

nazionale e transnazionale.

Innanzitutto, all'Impresa è fatto divieto di:

- a) associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- b) utilizzare, in qualunque modo, l'attività economica dell'Impresa al fine di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di cui all'art. 24 ter d.lgs. 231/2001.
- In linea generale, ogni rapporto intercorrente tra l'Impresa ed i soggetti esterni deve essere adeguatamente formalizzato per una concreta garanzia di trasparenza ed ogni attività svolta deve essere tracciabile.
- I collaboratori esterni e i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti. Tali criteri devono essere formalizzati, custoditi e comunicati ai candidati che di volta in volta si propongono all'Azienda e devono riguardare in particolare:
 - a) caratteristiche "qualitative": professionalità ed esperienza nel settore (da accertare tramite referenze, e/o *curricula* professionali), integrità, indipendenza, onestà;
 - b) caratteristiche "quantitative": convenienza delle offerte presentate in termini di rapporto qualità- prezzo.

L'Impresa deve valutare l'idoneità dei candidati collaboratori e fornitori accertandone alcuni ulteriori requisiti (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- a) buona reputazione ed affidabilità;
- b) sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo;
- c) assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- d) sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva;
- e) assenza a carico dell'impresa collaboratrice o fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001 e assenza a carico del collaboratore esterno di carichi pendenti o condanne penali.

Data la particolare natura dei reati in esame, Istituto Fanfani si impegna anche a non stipulare contratti con terze parti inserite nelle cosiddette "*black lists*" pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

- Il processo di scelta del collaboratore e del fornitore deve essere adeguatamente sottoscritto dai soggetti incaricati dell'attività di selezione, documentato e custodito in Archivio al fine di garantirne la tracciabilità, nonché al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Nell'attività di selezione dei collaboratori esterni e dei fornitori l'Impresa deve garantire la congruità dei compensi pattuiti rispetto alla prestazione attesa secondo criteri di qualità ed economicità e di tutti gli altri costi ulteriori al compenso (ad esempio trasferte o alloggi

fuori sede). A tal fine, la Società si impegna a dotarsi di apposita procedura.

Istituto Fanfani si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni e fornitori. I contratti devono contenere una specifica individuazione dei poteri e degli obblighi gravanti su ciascun contraente, nonché l'indicazione dei profili di responsabilità di ognuno.

Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda ma anche dai collaboratori esterni e fornitori che intrattengono con essa rapporti di natura continuativa.

In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori e fornitori la rigida osservanza dei presidi indicati nel presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.

- L'Impresa si impegna a disciplinare formalmente le modalità di gestione dell'attività di selezione ed assunzione del personale. In particolare, l'Azienda deve predisporre un documento in cui vengono formalizzati:
 - 1) le modalità di svolgimento dei colloqui, ivi compresi i moduli e/o questionari diretti ad accertare eventuali rapporti del candidato con la Pubblica Amministrazione nonché la sussistenza di condanne giudiziarie o carichi pendenti, inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti dell'Impresa e gli esponenti della P.A. locale;
 - 2) i criteri di scelta del candidato, per garantire la massima trasparenza all'interno e all'esterno dell'Azienda e consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli organi preposti;
 - 3) lo svolgimento di controlli periodici dell'Organismo di Vigilanza al fine di monitorare la corretta esecuzione delle operazioni di selezione del personale.

Ove sussistano rapporti con società esterne di reclutamento del personale, le suddette informazioni possono essere inserite nel contratto di fornitura del servizio.

- L'Impresa verifica il possesso, da parte del candidato, dei requisiti previsti per la posizione da ricoprire, e conserva il *curriculum vitae* al fine di consentirne la tracciabilità.
- L'Impresa si impegna a prevedere un iter strutturato per la scelta del candidato più idoneo, garantendo lo svolgimento di almeno due colloqui.
- La figura aziendale incaricata dei colloqui finalizzati all'assunzione si occupa, ove necessario, di organizzare un incontro con il responsabile dell'area interessata all'assunzione del nuovo dipendente al fine di individuare il candidato più idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste in base alle concrete necessità della singola area d'interesse.
- La figura aziendale incaricata si occupa infine di consegnare al neoassunto il Codice Etico

dell'Impresa nonché di organizzare e gestire un'apposita attività di formazione sul Modello 231 entro un mese dalla sua assunzione.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale sono:

- verificare la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti tra l'Impresa e tutti i fornitori e/o collaboratori esterni;
- controllare la documentazione afferente l'assunzione di nuovi dipendenti, verificandone con particolare attenzione i requisiti di professionalità, integrità ed onestà.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 bis
d.lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento

ART. 25 BIS - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori Maggiormente interessati
Reati di falso nummario	Art. 453 c.p.	<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i>	BASSO	BASSO	Datore di lavoro Direttore Generale Finance Back Office Commerciale IT Management
	Art. 454 c.p.	<i>Alterazione di monete</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 455 c.p.	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 457 c.p.	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 459 c.p.	<i>Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 460 c.p.	<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 461 c.p.	<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 464, co. 2 c.p.	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 473 c.p.	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i>	BASSO	BASSO	

Reati di falso nummario	Art. 474 c.p.	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i>	BASSO	BASSO	Datore di lavoro Direttore Generale Finance Back Office Commerciale IT Management
	Art. 93 ter c.p.	<i>Alterazione di monete</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 512 bis c.p.	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i>	MEDIO	BASSO	

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate – art. 453 c.p.

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Le condotte punite dalla norma, di carattere residuale rispetto alle disposizioni successive, sono: la contraffazione o alterazione di monete, l'introduzione, la spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, l'acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate col fine di metterle in circolazione ed infine la fabbricazione indebita di monete da parte di un soggetto che sia legalmente autorizzato alla produzione.

Il concetto di “contraffazione”, citato ma non definito dalla norma, può essere tradotto in un'azione tesa a conferire parvenza di genuinità a un oggetto che non rappresenta la moneta dello Stato considerata come valido strumento legale di pagamento.

Per “alterazione”, invece, si può intendere la modificazione apparente della moneta volta ad attribuirle un valore superiore o inferiore.

Alterazione di monete – art. 454 c.p.

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

La norma punisce il fatto di chi altera monete facendone diminuire il valore oppure le mette in circolazione o ancora le acquista o le riceve con lo scopo di metterle in circolazione. Rispetto al reato di cui all’art. 453 c.p., la cui condotta di cui al punto 2) è sostanzialmente equivalente, questo reato si distingue in quanto l’alterazione comporta una diminuzione del valore delle monete

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

La norma punisce il fatto di chi, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene o mette in circolazione monete contraffatte o alterate.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 453, in particolare ai punti 3) e 4), affinché questo reato sia configurabile non è richiesto il requisito del concerto con i responsabili della falsificazione, in quanto l’autore può essere venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 454, il reato è configurabile a prescindere dal fatto che la modifica abbia comportato un aumento od una diminuzione del valore della moneta.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

La norma punisce meno severamente rispetto a quanto previsto nelle disposizioni precedenti chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati – art. 459 c.p.

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

La norma richiama i reati di cui agli artt. 453, 454 e 457 c.p. estendendo la relativa disciplina alla contraffazione o alterazione di valori di bollo ed alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Per “valori di bollo” si intendono le carte bollate, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori assimilati dalla legge.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

L’art. 460 c.p. punisce la condotta di chi contraffà la carta filigranata, con cui vengono realizzate le banconote, le carte di pubblico credito e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati; punisce altresì l’acquisto, la detenzione ed alienazione di tale carta contraffatta, le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.

Il reato deve tenersi distinto dal tentativo di contraffazione di valori bollo di cui all’art. 459 c.p., poiché qui viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, non rivolta univocamente alla contraffazione.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

La norma punisce chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici

o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 co. 2 c.p.

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

La norma punisce chi fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati senza aver concorso alla contraffazione o alterazione degli stessi.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Questa norma, di particolare rilievo per l’attività svolta dall’Azienda, punisce il fatto di chi, essendo o potendo essere a conoscenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà oppure altera marchi o altri segni distintivi di prodotti industriali e chi ne fa uso senza aver concorso alla suddetta contraffazione o alterazione; inoltre, la norma punisce il fatto di chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali oppure ne fa uso senza aver concorso alla contraffazione o alterazione.

Il marchio è quel segno distintivo che attesta la provenienza del prodotto da una determinata impresa; in questo contesto normativo la condotta di contraffazione consiste in quell’attività tesa a far assumere al marchio (od altro segno distintivo) un aspetto tale da ingenerare confusione sulla provenienza del prodotto; parallelamente, la condotta di alterazione consiste nella modifica parziale del marchio (od altro segno distintivo).

Il brevetto è un attestato con cui viene concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera di ingegno; per disegno o modello, invece, si intende l'aspetto del prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma, che esclude dal proprio ambito di applicazione i casi di concorso nel reato precedente, punisce la condotta di chi, per trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati; punisce altresì chi, non avendo concorso alla suddetta condotta né alla contraffazione od alterazione di tali prodotti industriali, li detiene per la vendita, vende o mette in circolazione al fine di trarne profitto.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento – art. 493 ter c.p.

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti

sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

La norma punisce chi indebitamente utilizza, falsifica o altera, al fine di trarne profitto, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o servizi ovvero ogni altro mezzo di pagamento diverso dai contanti; punisce altresì chi possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita, falsificati o alterati oppure ordini di pagamento prodotti con essi.

Trasferimento fraudolento di valori – art. 512 bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'art. 512 bis c.p. punisce il fatto di chi trasferisce fittiziamente ad altri denaro beni od altre utilità con lo scopo di eludere la legge o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione dei sistemi informatici aziendali che contengono informazioni bancarie;
- acquisizione, detenzione e gestione di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali;
- gestione di strumenti, dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali, quali ad esempio: pc, gestionepassword, utilizzo di supporti magnetici;
- gestione delle attività di ricerca e sviluppo;
- individuazione di standard prestazionali minimi obbligatori dei prodotti e gestione della relativa qualità;
- redazione e gestione di documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità e certificazioni.

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione delle attività sopra elencate deve essere affidata a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.

A tal fine l'Azienda si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che, per preparazione ed

esperienza, sono incaricati dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente l'Impresa ha l'obbligo di garantire la separazione e segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- Istituto Fanfani si impegna a nominare un collegio sindacale o un sindaco revisore quale organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 commi II-III.
- Con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi devono essere individuati in maniera specifica i soggetti che possono svolgere tali operazioni le quali, a loro volta, devono essere distinte sulla base delle diverse tipologie di acquisto (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti etc.). Devono essere altresì indicate le relative responsabilità nonché poteri di spesa, limitati quantitativamente attraverso la definizione (almeno) annuale di un budget, sottoposto al controllo dell'Organismo di Vigilanza.
- Tutta la documentazione afferente la contabilità deve essere correttamente custodita dal responsabile dell'Amministrazione, per garantire la tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte dall'Azienda nonché lo svolgimento di periodici controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I codici e le password di accesso al conto corrente bancario dell'Azienda nonché tutti i codici relativi a carte di credito o prepagate devono essere custoditi telematicamente dal responsabile dell'Amministrazione, unico soggetto ad esserne a conoscenza.

Il responsabile dell'Amministrazione è incaricato anche della eventuale conservazione cartacea di codici e password, che devono essere custoditi in modo sicuro tale da consentirne l'accesso solo ai soggetti formalmente incaricati o delegati.

- Tutti i pagamenti effettuati tramite il conto corrente dell'Azienda vengono effettuati dalla postazione del responsabile dell'area Amministrazione attraverso l'username e la password in dotazione unicamente a lui.
- Alcuni dipendenti possono essere dotati di carte di credito ricaricabili in presenza di particolari esigenze di spesa (ad esempio carburante o acquisto di materiale informatico online).

La consegna di queste carte deve essere documentata, unitamente all'entità delle ricariche effettuate periodicamente dal responsabile dell'Amministrazione ed alle motivazioni della dotazione delle somme erogate dall'Azienda. La documentazione deve essere custodita in Amministrazione insieme agli estratti conto mensili.

- Alcuni dipendenti, oltre al Datore di Lavoro, sono dotati di carte di credito nominali collegate al conto corrente dell'Azienda.

La consegna di queste carte deve essere documentata e deve essere documentata anche l'attività periodica di ricarica delle carte stesse, effettuata dal responsabile

dell'Amministrazione, unitamente alle motivazioni dell'avvenuta ricarica.

Tale documentazione deve essere conservata insieme a tutti gli altri atti e documenti in materia di contabilità e ciò per garantire la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate.

- Istituto fanfani si impegna, dunque, a dotarsi di un'apposita procedura per la rendicontazione e per la tenuta della documentazione aziendale e di una procedura o regolamento interno per la gestione dei pagamenti e delle entrate, con particolare attenzione all'impiego del denaro contante.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la corretta tenuta della contabilità da parte dell'Amministrazione;
- verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza (codici, password etc.) posti a presidio della segretezza delle informazioni riservate custodite in Azienda e delle risorse economiche della stessa.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 bis 1
d.lgs. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

ART. 25 BIS 1 – Delitti contro l'industria e il commercio.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 513 c.p.	<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i>	MEDIO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Finance - Back Office - Commerciale - Comunicazione e Marketing
	Art. 513 bis c.p.	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 514 c.p.	<i>Frodi contro le industrie nazionali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 515 c.p.	<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 516 c.p.	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 517 c.p.	<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 517 ter c.p.	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 517 quater c.p.	<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i>	BASSO	BASSO	

Turbata libertà dell'industria o del commercio – art. 513 c.p.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Il reato consiste nell'impedimento o nel turbamento dell'esercizio di un'industria o di un'attività commerciale mediante l'utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In particolare, i mezzi fraudolenti si traducono in artifizii o raggiri che devono essere legati alla turbativa da un nesso causale. La differenza con la norma di cui all'art. 513 bis c.p. consiste nel fatto che per la configurazione di questo reato occorre la precisa volontà di impedire o turbare l'ordine

economico.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513 bis c.p.

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Il reato consiste nell’esercizio di un’illecita concorrenza esercitata con violenza o minaccia nell’ambito di un’attività commerciale industriale o produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p.

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

La norma punisce chi mette in vendita o in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, provocando un nocumento all’industria nazionale.

Frode nell’esercizio del commercio – art. 515 c.p.

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

La norma punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa per un’altra oppure una cosa avente caratteristiche diverse da quanto dichiarato o pattuito.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari

non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Il reato, che non si ritiene configurabile dato il diverso ambito operativo dell'Azienda, consiste nella vendita di sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

La norma punisce chi mette in vendita o in circolazione opere di ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi od altri segni distintivi finalizzati a trarre in inganno il compratore circa la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.

Secondo la disciplina del Codice Civile sono opere dell'ingegno le opere *“di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”* (art. 2575 c.c.).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – art. 517 ter c.p.

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma punisce la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, essendo o potendo essere a conoscenza dell'esistenza dello stesso; punisce altresì la condotta di chi, per trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato o mette in circolazione i beni di cui sopra.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art. 517 quater c.p.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Il reato, che non si ritiene configurabile dato il diverso ambito operativo dell'Azienda, consiste nella contraffazione od alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché nella messa in circolazione di tali prodotti.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- analisi e sviluppo di prodotti;
- attività di diffusione di informazioni che gettino discredito sulle attività dei concorrenti;
- individuazione di standard prestazionali minimi obbligatori dei prodotti e gestione della relativa qualità;
- redazione e gestione di documentazione tecnica, etichettatura, dichiarazioni di conformità e certificazioni di prodotto.
- vendita di prodotti la cui qualità è difforme da quella dichiarata sulla scheda tecnica di prodotto o catalogo di vendita;
- gestione del rapporto con fornitori e clienti inerente le attività di analisi/verifica sui prodotti utilizzati nel corso delle attività aziendali nonché di controllo circa la lavorazione e qualità degli stabilimenti produttivi;
- pianificazione, produzione e logistica merci in uscita, anche a mezzo di terzi.

PRESIDI DI CONTROLLO

- In linea generale, ogni rapporto intercorrente tra l'Impresa e i soggetti esterni deve essere adeguatamente formalizzato per una concreta garanzia di trasparenza ed ogni attività svolta deve essere tracciabile.

- I collaboratori esterni e i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti. Tali criteri devono essere formalizzati, custoditi e comunicati ai candidati che di volta in volta si propongono all'Azienda e devono riguardare in particolare:
 - a) caratteristiche "qualitative": professionalità ed esperienza nel settore (da accertare tramite referenze, e/o curricula professionali), integrità, indipendenza, onestà;
 - b) caratteristiche "quantitative": convenienza delle offerte presentate in termini di rapporto qualità- prezzo.

L'Impresa deve valutare l'idoneità dei candidati collaboratori e fornitori accertandone alcuni ulteriori requisiti (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- a) buona reputazione ed affidabilità;
- b) sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo;
- c) assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- d) sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva;
- e) assenza a carico dell'impresa collaboratrice o fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001 e assenza a carico del collaboratore esterno di carichi pendenti o condanne penali.

Data la particolare natura dei reati in esame, l'Impresa si impegna anche a non stipulare contratti con terze parti inserite nelle cosiddette "*black lists*" pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

- Il processo di scelta del collaboratore e del fornitore deve essere adeguatamente sottoscritto dai soggetti incaricati dell'attività di selezione, documentato e custodito in Archivio al fine di garantirne la tracciabilità, nonché al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Nell'attività di selezione dei collaboratori esterni e dei fornitori l'Impresa deve garantire la congruità dei compensi pattuiti rispetto alla prestazione attesa secondo criteri di qualità ed economicità e di tutti gli altri costi ulteriori al compenso (ad esempio trasferte o alloggi fuori sede).
- L'Impresa si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni e fornitori. I contratti devono contenere una specifica individuazione dei poteri e degli obblighi gravanti su ciascun contraente nonché l'indicazione dei profili di responsabilità di ognuno.
- Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda ma anche dai collaboratori esterni e fornitori che intrattengono con essa rapporti

di natura continuativa.

In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori e fornitori la rigida osservanza dei presidi indicati nel presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale sono:

- verificare la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con i fornitori e/o collaboratori esterni, secondo le modalità indicate nei presidi di controllo delineati in materia di delitti contro l'industria ed il commercio.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 ter
d.lgs. 231/2001

Reati societari

ART. 25 TER – Reati societari.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati societari	Art. 2621 c.c.	<i>False comunicazioni sociali</i>	ALTO	MEDIO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Finance - Back office commerciale - Business Development - Operations Management
	Art. 2621 bis c.c.	<i>Fatti di lieve entità</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2622 c.c.	<i>False comunicazioni sociali delle società quotate</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 2625 c.c.	<i>Impedito controllo</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2626 c.c.	<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2627 c.c.	<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2628 c.c.	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2629 c.c.	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2629 bis c.c.	<i>Omessa dichiarazione del conflitto di interessi</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 2632 c.c.	<i>Formazione fittizia del capitale</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2633 c.c.	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2635 c.c.	<i>Corruzioni tra privati</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2635 bis c.c.	<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2635 ter c.c.	<i>Pene accessorie</i>	ALTO	MEDIO	

	Art. 2636 c.c.	<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2637 c.c.	<i>Aggiotaggio</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 2638, co. 1 e 2 c.c.	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 54 d.lgs. 19/2023	<i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</i>	ALTO	MEDIO	

False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c.

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato si configura quando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci o liquidatori, per ricavarne un ingiusto profitto espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti materiali falsi ovvero omettono fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La norma prevede un’attenuante di pena quando i fatti sono “di lieve entità”, tenendo conto delle caratteristiche dell’ente, delle modalità o degli effetti della condotta che dei limiti oggettivi previsti dal r.d. 267/1942.

False comunicazioni sociali delle società quotate – art. 2622 c.c.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato si configura quando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci o liquidatori per ricavarne un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti materiali falsi ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore

Impedito controllo – art. 2625 comma II c.c.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si

procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Il reato si configura quando gli amministratori, impediscono o comunque ostacolano i controlli di cui sono incaricati i soci od altri organi sociali, nascondendo documenti o con altri espedienti idonei a tale scopo; il comma II prevede in particolare il caso in cui vengano cagionati danni ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c.

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Il reato si configura quando gli amministratori restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dai relativi obblighi, esclusi i casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c.

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato si configura quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, oppure ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante – art. 2628 c.c.

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Il reato è configurabile quando gli amministratori acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, salvo i casi in cui la legge espressamente lo consente; è configurabile altresì quando le azioni o quote sociali acquistate o sottoscritte sono emesse da una società controllante.

Operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c.

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato è configurabile quando gli amministratori operano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni danneggiando i creditori.

Omessa dichiarazione del conflitto di interessi – art. 2629 bis c.c.

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante oppure di un soggetto sottoposto a vigilanza – ai sensi del d.lgs. 385/1993 in materia di trasparenza contrattuale – viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 comma I c.c. in tema di dichiarazione di un sussistente conflitto di interessi.

Formazione fittizia del capitale – art. 2632 c.c.

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Il reato si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formano oppure aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, ovvero mediante sottoscrizione reciproca di azioni o di quote o ancora sopravvalutazione dei conferimenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c.

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato si configura quando i liquidatori, nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme a loro dovute, cagionano un danno ai creditori stessi.

Corruzioni tra privati – art. 2635 c.c.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Il reato è configurabile quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori od altri soggetti che esercitano nella società funzioni direttive diverse da quelle appena citate sollecitano, ricevono o accettano la promessa, anche per interposta persona, di denaro od altre utilità non dovuti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi del loro ufficio o di fedeltà; si configura altresì quando il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La norma punisce anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o consegna denaro od altre utilità non dovuti.

Istigazione alla corruzione tra privati – art. 2635 bis c.c.

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

La norma punisce il fatto di chi offre o promette denaro od altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai sindaci, ai liquidatori ed ai soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle appena citate, affinché compiano od omettano atti violativi degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, nel caso in cui l’offerta o la promessa non sia accettata; la norma punisce altresì la sollecitazione della promessa o dazione di denaro o di altre utilità per compiere od omettere atti violativi degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, sempre nel caso in cui tale sollecitazione non sia accettata.

Pene accessorie - art. 2635 ter c.c.

“La condanna per il reato di cui all’art. 2635, co. 1, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32 bis, c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’art.

2635 bis, co. 2.”

Illecita influenza sull’assemblea – art. 2636 c.c.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La norma punisce la condotta di chi compie un’attività simulata o fraudolenta, caratterizzata cioè da comportamenti artificiosi idonei a realizzare un inganno, determinando così la maggioranza in assemblea, al fine di trarne un ingiusto profitto.

Aggiotaggio – art. 2637 c.c.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il reato di aggiotaggio consiste nella diffusione di notizie false o nell’esecuzione di operazioni simulate o artificiose idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 c.c.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle pubbliche autorità, espongono fatti materiali falsi riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare con altri mezzi fraudolenti; il reato si configura altresì quando i soggetti sopracitati ostacolano le funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza in qualsiasi forma.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare – art. 54 d.lgs. 19/2023

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

Il reato si configura quando taluno forma documenti falsi per far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, alterando documenti veri, rendendo dichiarazioni false od omettendo informazioni rilevanti.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: a) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici, b) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito, c) gestione amministrativa e contabile dei cespiti, d) elaborazione e calcolo delle imposte dell'esercizio, e) accertamenti di tutti gli altri fatti

amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e relativi interessi, etc.);

- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio della Società;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- gestione dei rapporti con i clienti e controparti private in senso lato, anche per il tramite di soggetti terzi, con riferimento alle attività di: a) negoziazione/stipula degli accordi contrattuali, b) esecuzione dei contratti e connessi aspetti amministrativi (inclusa fatturazione e gestione del credito), c) gestione dei contratti preliminari finalizzati all'identificazione/analisi opportunità di business, d) gestione di eventuali reclami, criticità e/o accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con Enti certificatori per il rilascio/mantenimento delle certificazioni possedute;
- gestione degli acquisiti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- selezione e assunzione del personale dipendente;
- gestione di sponsorizzazioni e donazioni;
- gestione dei rapporti con consulenti esterni continuativi in materia contabile, fiscale, doganale e finanziaria;
- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità amministrative indipendenti (Autorità Garante della Concorrenza, Garante per la protezione dei Dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
- gestione di beni strumentali/utilità aziendali (autovetture, cellulari, pc e carte di credito).

PRESIDI DI CONTROLLO

- Predisposizione di un sistema di deleghe formali al fine di definire in maniera chiara e precisa i ruoli e le responsabilità di ciascuna figura aziendale, nel rispetto dei principi di separazione e segregazione dei ruoli.
- Dotare il responsabile dell'area *Finance* di poteri di firma.
- L'Impresa si impegna a definire una *policy* in materia di consegna ed utilizzo di beni aziendali in dotazione dei dipendenti (pc, telefoni etc.).
- In linea generale ogni rapporto intercorrente tra Istituto Fanfani ed i soggetti esterni deve essere adeguatamente formalizzato per una concreta garanzia di trasparenza ed ogni attività svolta deve essere tracciabile.
- I collaboratori esterni i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti. Tali criteri devono essere formalizzati, custoditi e comunicati ai candidati che di volta in volta si propongono all'Azienda e devono riguardare in particolare:
 1. caratteristiche "qualitative": professionalità ed esperienza nel settore (da accertare tramite referenze, e/o curricula professionali), integrità, indipendenza, onestà;
 2. caratteristiche "quantitative": convenienza delle offerte presentate in termini di rapporto

qualità- prezzo.

L'Impresa deve valutare l'idoneità dei candidati collaboratori e fornitori accertandone alcuni ulteriori requisiti (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- a) buona reputazione ed affidabilità;
- b) sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo;
- c) assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- d) sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva;
- e) assenza a carico dell'impresa collaboratrice o fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa reato ex d.lgs. 231/2001 e assenza a carico del collaboratore esterno di carichi pendenti o condanne penali.

Data la particolare natura dei reati in esame, l'Impresa si impegna anche a non stipulare contratti con terze parti inserite nelle cosiddette "*black lists*" pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

- Il processo di scelta del collaboratore e del fornitore deve essere adeguatamente sottoscritto dai soggetti incaricati dell'attività di selezione, documentato e custodito nell'Archivio al fine di garantirne la tracciabilità, nonché al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Nell'attività di selezione dei collaboratori esterni e dei fornitori l'Impresa deve garantire la congruità dei compensi pattuiti rispetto alla prestazione attesa secondo criteri di qualità ed economicità e di tutti gli altri costi ulteriori al compenso (ad esempio trasferte o alloggi fuori sede).
- L'Impresa si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni e fornitori. I contratti devono contenere una specifica individuazione dei poteri e degli obblighi gravanti su ciascun contraente, nonché l'indicazione dei profili di responsabilità di ognuno.

Con particolare riferimento alle figure di consulenti quali ragionieri e/o dottori commercialisti, data la rilevanza fondamentale di tale figura all'interno dell'Azienda e soprattutto data la specifica attinenza della materia della contabilità e della formazione del bilancio rispetto ai reati societari, l'accordo di collaborazione concluso con questi professionisti deve essere chiaro e preciso, avendo riguardo alla specifica individuazione delle mansioni, dei poteri e delle responsabilità ad essi affidati.

Ciò al fine di garantire:

- a) massima collaborazione;
- b) completezza e chiarezza delle informazioni fornite;

- c) accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- d) tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.
- Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda, ma anche dai collaboratori esterni e fornitori che intrattengono con essa rapporti di natura continuativa.
In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori e fornitori la rigida osservanza dei presidi indicati nel presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.
- Istituto Fanfani si impegna a dotarsi di un collegio sindacale o di un sindaco revisore quale organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 commi II-III.
- L'attività aziendale di acquisto di beni e servizi può essere svolta soltanto da figure aziendali individuate in maniera specifica nell'organigramma e nel mansionario aziendale. Tali operazioni di acquisto devono inoltre essere distinte sulla base delle diverse tipologie di acquisto (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti etc.). Devono essere altresì indicate le relative responsabilità nonché poteri di spesa, limitati quantitativamente attraverso la definizione (almeno) annuale di un budget, sottoposto al controllo dell'Organismo di Vigilanza.
- Tutta la documentazione afferente la contabilità deve essere correttamente custodita dal responsabile dell'Amministrazione, per garantire la tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte dall'Azienda nonché lo svolgimento di periodici controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- L'Impresa deve prevedere per il responsabile di funzione, che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio, l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Si specifica che nella suddetta dichiarazione di volta in volta andrà asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il responsabile di funzione può dimostrare attraverso documentazione. Ciò sulla base di dati in suo possesso, evitando affermazioni generali e generiche.
Si precisa, inoltre, che sia per i documenti contabili che per dati e informazioni relativi al bilancio non vi debbono essere periodi di vacanza all'interno dell'Impresa nel momento in cui questi sono consegnati a soggetti esterni, ma dovrà essere conservata copia di suddetti documenti in formato digitale o cartaceo contemporaneamente presso la sede dell'Impresa stessa.
- L'Azienda formalizza tramite atto interno il metodo seguito per valutare le voci di bilancio oggetto di stima. Ciò in relazione a:
 - a) criteri di valutazione normativamente fissati;
 - b) criteri tecnici di prassi accettati;

- c) predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate.
- L'Impresa prevede ed istituisce uno o più incontri tra l'OdV ed il responsabile amministrativo – focalizzati sul bilancio – con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta, curando altresì la stesura del relativo verbale a firma di entrambi.
 - L'Impresa deve adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza e delle istituzioni in genere.
 - L'impresa deve altresì definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori esterni in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti.
 - Le comunicazioni tra il responsabile dell'area amministrativa e il consulente esterno – con particolare riferimento alle figure dei ragionieri incaricati e/o dei dottori commercialisti – devono avvenire per iscritto a mezzo e-mail, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.
 - L'Impresa si impegna a definire le modalità di accesso, utilizzo e movimentazione della piccola cassa contante, il cui utilizzo è previsto – in osservanza delle procedure aziendali adottate – unicamente per spese aventi carattere emergenziale o di modico valore. Si precisa altresì che ciascun movimento della piccola cassa contante deve essere supportato da documentazione attestante l'acquisto effettuato ed archiviato al fine di garantire la tracciabilità del processo.
 - L'Impresa si impegna ad identificare formalmente i soggetti titolati all'apertura e alla chiusura dei conti correnti bancari nel rispetto del sistema di deleghe o procure adottate.
 - In merito alle liberalità, l'Impresa può decidere di donare denaro od altri beni alle strutture pubbliche o private che ritiene meritevoli di un sostegno economico.

A tal fine deve essere formalmente incaricato un soggetto che si occupi della gestione di regali, omaggi ed donazioni, il quale per ognuna di queste attività deve essere autorizzato da chi detiene specifici poteri decisorii e di spesa.

Deve altresì essere definito annualmente un *budget* di spesa indicativo delle somme stanziare dall'Impresa con scopi di liberalità.

Inoltre, deve essere deliberato un meccanismo di scelta degli enti cui erogare tali liberalità basato su criteri trasparenti ed espressamente decisi dalla proprietà, così da consentire anche lo svolgimento di controlli periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza.

- Il responsabile dell'Amministrazione è incaricato di effettuare una preventiva verifica circa alcuni requisiti del beneficiario delle liberalità, con particolare riferimento a:
 - a) validità dell'oggetto e degli scopi dell'erogazione;
 - b) coerenza dell'erogazione rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;

- c) assenza di contratti in fase di trattativa, in essere o futuri con l'ente beneficiario;
 - d) tracciabilità delle operazioni;
 - e) effettiva titolarità del conto corrente dell'ente beneficiario e non riconducibilità a Paesi inseriti nelle cosiddette "*black lists*", pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.
- Ogni attività relativa alle liberalità deve essere adeguatamente documentata e archiviata in Amministrazione per garantirne la tracciabilità, indicando in particolar modo: il nominativo e le attività svolte dal beneficiario, la causale, le finalità dell'erogazione, il valore economico della liberalità.
 - Una volta erogata la liberalità, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta di idonea quietanza allo scopo di dare evidenza di quanto donato dall'Impresa.
 - per il momento non vengono fatte donazioni, ma potrebbe verificarsi in un'ottica futura.
 - L'Impresa si impegna ad adottare e seguire un programma di informazione e formazione periodica degli Amministratori, del *management* e dei dipendenti sulla normativa di "*corporate governance*" e sui reati e/o illeciti amministrativi in materia societaria.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con i fornitori e/o collaboratori esterni, secondo le modalità indicate nei presidi di controllo delineati in materia di reati societari;
- controllare la tenuta delle scritture contabili e valutare l'adeguamento eventualmente necessario dei *budget* di spesa stabiliti per l'acquisto di beni e servizi e per le liberalità;
- operare un rigido controllo sulle procedure relative a liberalità, donazioni, omaggi e sponsorizzazioni.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica

del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 quater d.lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ART. 25 QUATER – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischi o inerente	Rischi o residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p.	<i>Associazioni sovversive</i>	BASSO	BASSO	Nessun settore
	Art. 270 bis c.p.	<i>Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 bis 1 c.p.	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 ter c.p.	<i>Assistenza agli associati</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 quater c.p.	<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 quater 1 c.p.	<i>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 quinquies c.p.	<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 quinquies 1 c.p.	<i>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 quinquies 2 c.p.	<i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 270 sexies c.p.	<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 280 c.p.	<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 280 bis c.p.	<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>	BASSO	BASSO	

Art. 280 ter c.p.	<i>Atto di terrorismo nucleare</i>	BASSO	BASSO
Art. 289 bis c.p.	<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>	BASSO	BASSO
Art. 289 ter c.p.	<i>Sequestro di persona a scopo di coazione</i>	BASSO	BASSO
Art. 302 c.p.	<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</i>	BASSO	BASSO
Art. 304 c.p.	<i>Cospirazione politica mediante accordi</i>	BASSO	BASSO
Art. 305 c.p.	<i>Cospirazione politica mediante associazione</i>	BASSO	BASSO
Art. 306 c.p.	<i>Banda armata</i>	BASSO	BASSO
Art. 307 c.p.	<i>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</i>	BASSO	BASSO
Artt. 1 e 2 l.342/1976	<i>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra</i>	BASSO	BASSO

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono stati considerati, nell'attività di valutazione e proiezione dei rischi, completamente estranei al tipo di attività svolta dall'Azienda, pertanto ci si limita a riportarli unicamente per ragioni di completezza espositiva.

Associazioni sovversive – art. 270 c.p.

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico – art. 270 bis c.p.

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Circostanze aggravanti e attenuanti – art. 270 bis¹ c.p.

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti”.

Assistenza agli associati – art. 270 ter c.p.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,

ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale – art. 270 quater c.p.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo – art. 270 quater¹ c.p.

"Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale – art. 270 quinquies c.p.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270 quinquies¹ c.p.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-

sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – art. 270 quinquies2 c.p.

"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000".

Condotte con finalità di terrorismo – art. 270 sexies c.p.

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi – art. 280 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Cortecostituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Atto di terrorismo nucleare – art. 280 ter c.p.

“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione – art. 289 bis c.p.

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto

anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289 ter c.p.

"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi".

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo – art. 302 c.p.

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione".

Cospirazione politica mediante accordi – art. 304 c.p.

"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo".

Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.

"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati”.

Banda armata – art. 306 c.p.

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata – art. 307 c.p.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra – Artt. 1 e 2 l. 342/1976

“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all’impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l’autore consegue l’intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell’equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone”.

“Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell’articolo precedente”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Si ritiene che non siano individuabili attività a rischio di commissione dei reati di questa parte del Modello.

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 quater 1
d.lgs. 231/2001

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

ART. 25 QUATER 1 – Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583 bis c.p.	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	MEDIO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Health, Safety & Quality

Il reato di cui sopra può considerarsi astrattamente configurabile, anche se difficilmente realizzabile in concreto. Per questa ragione, non potendo escludere a priori la commissione del suddetto reato ma considerandolo comunque di improbabile realizzazione, il valore della probabilità rimane medio-basso, trattandosi di una struttura sanitaria privata il cui punto di forza è la soddisfazione del paziente ed un controllo costante sulla qualità del servizio.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis c.p.

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Attività sanitarie svolte all'interno della struttura, con particolare riferimento ai reparti di ginecologia e ostetricia nonché di medicina interna.

PRESIDI DI CONTROLLO

Istituto Fanfani si impegna a dotarsi di una *policy* esplicitamente orientata ad evitare la commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, attraverso:

- i) il divieto, per ogni destinatario del Modello, di adibire la struttura allo svolgimento – anche occasionale – di attività che possano agevolare la condotta sopra indicata;
- ii) l'obbligo, per il personale preposto all'accettazione, di segnalare al Direttore Generale la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine appartenenti ad etnie a rischio.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

ART. 25 QUINQUIES – Delitti contro la personalità individuale.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p.	<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore e Generale - HR Management - Health, Safety & Quality
	Art. 600 bis, co. 2 c.p.	<i>Prostituzione minorile</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 600 ter c.p.	<i>Pornografia minorile</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 600 quater c.p.	<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 600 quater 1 c.p.	<i>Pornografia virtuale</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 600 quinquies c.p.	<i>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 601 c.p.	<i>Tratta di persone</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 601 bis c.p.	<i>Traffico di organi prelevati da persona vivente</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 602 c.p.	<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 603 bis c.p.	<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 609 undecies c.p.	<i>Adescamento di minorenni</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 613 bis c.p.	<i>Tortura</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 613 ter c.p.	<i>Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura</i>	BASSO	BASSO	

Gli unici reati appartenenti a questa categoria astrattamente configurabili sono quelli di cui agli artt. 601 bis e 603 bis c.p. Si tratta di condotte difficilmente integrabili dal personale dipendente di Istituto Fanfani, ma che non possono essere aprioristicamente escluse del tutto, in ragione

delle attività svolte.

La commissione di tutti gli altri reati appartenenti a questa categoria di illeciti può considerarsi, invece, completamente estranea alle attività svolte dall'azienda

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù – art. 600 c.p.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Prostituzione minorile – art. 600 bis c.p.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solopromessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Pornografia minorile – art. 600 ter c.p.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate

all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

Detenzione o accesso a materiale pornografico – art. 600 quater c.p.

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

Pornografia virtuale – art. 600 quater¹ c.p.

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies c.p.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937".

Tratta di persone – art. 601 c.p.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Traffico di organi prelevati da persona vivente – art. 601 bis c.p.

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.

Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti

anni”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La norma punisce alternativamente la condotta di chi: recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma definisce altresì alcuni indici di sfruttamento: la sussistenza di retribuzioni difformi dalle norme vigenti in materia di lavoro o comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato; la violazione delle norme vigenti in materia di orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria o ferie; la violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni degradanti.

Adescamento di minorenni – art. 609 undecies c.p.

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.*

Tortura – art. 613 bis c.p.

“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo”.

Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura – art. 613 ter c.p.

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se

l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente o assimilato.

PRESIDI DI CONTROLLO

- L'Azienda si impegna a disciplinare formalmente le modalità di gestione dell'attività di selezione ed assunzione del personale. In particolare, l'Azienda deve predisporre un documento in cui vengono formalizzati:
 - 1) le modalità di svolgimento dei colloqui, ivi compresi i moduli e/o questionari diretti ad accertare eventuali rapporti del candidato con la Pubblica Amministrazione nonché la sussistenza di condanne giudiziarie o carichi pendenti, inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti dell'Impresa e gli esponenti della P.A. locale;
 - 2) i criteri di scelta del candidato, per garantire la massima trasparenza all'interno e all'esterno dell'Azienda e consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli organi preposti;
 - 3) lo svolgimento di controlli periodici dell'Organismo di Vigilanza al fine di monitorare la corretta esecuzione delle operazioni di selezione del personale.Ove sussistano rapporti con società esterne di reclutamento del personale, le suddette informazioni possono essere inserite nel contratto di fornitura del servizio.
- L'Azienda verifica il possesso, da parte del candidato, dei requisiti previsti per la posizione da ricoprire, e conserva il *curriculum vitae* al fine di consentirne la tracciabilità.
- L'Azienda si impegna a prevedere un iter strutturato per la scelta del candidato più idoneo, garantendo lo svolgimento di almeno due colloqui.
- La figura aziendale incaricata dei colloqui finalizzati all'assunzione si occupa, ove necessario, di organizzare un incontro con il responsabile dell'area interessata all'assunzione del nuovo dipendente al fine di individuare il candidato più idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste in base alle concrete necessità della singola area d'interesse.
- La figura aziendale incaricata si occupa infine di consegnare al neoassunto il Codice Etico dell'Impresa nonché di organizzare e gestire un'apposita attività di formazione sul Modello 231 entro un mese dalla sua assunzione.
- Istituto Fanfani formalizza ogni rapporto di lavoro con i dipendenti mediante apposito contratto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- Il personale dipendente viene adeguatamente informato circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi; in particolare, la formazione viene erogata periodicamente e le attività di informazione, formazione e addestramento, devono essere adeguatamente documentate e conservate in Archivio.
- L'Azienda si impegna a far rispettare ai propri partner gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno l'Azienda può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori o richiedere loro ogni documentazione utile.

- In linea generale ogni rapporto intercorrente tra l'Impresa ed i soggetti esterni deve essere adeguatamente formalizzato per una concreta garanzia di trasparenza ed ogni attività svolta deve essere tracciabile.
- I collaboratori esterni i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti. Tali criteri devono essere formalizzati, custoditi e comunicati ai candidati che di volta in volta si propongono all'Azienda e devono riguardare in particolare:
 - i) caratteristiche "qualitative": professionalità ed esperienza nel settore (da accertare tramite referenze, e/o curricula professionali), integrità, indipendenza, onestà;
 - ii) caratteristiche "quantitative": convenienza delle offerte presentate in termini di rapporto qualità- prezzo.

L'Azienda deve valutare l'idoneità dei candidati collaboratori e fornitori accertandone alcuni ulteriori requisiti (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- i) buona reputazione ed affidabilità;
- ii) sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo;
- iii) assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- iv) sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva;
- v) assenza a carico dell'impresa collaboratrice o fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001 e assenza a carico del collaboratore esterno di carichi pendenti o condanne penali.

Data la particolare natura dei reati in esame, l'Impresa si impegna anche non stipulare contratti con terze parti inserite nelle cosiddette "*black lists*" pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- controllare l'adeguatezza dello svolgimento dell'attività di selezione del personale;
- verificare la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento all'adeguato inserimento e definizione del ruolo di ciascun dipendente nel mansionario aziendale nonché all'attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 sexies
d.lgs. 231/2001

Reati di abuso di mercato

ART. 25 SEXIES – Reati di abuso di mercato.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Abusi di mercato	Art. 184 TUF	<i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</i>	MEDIO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttor e Generale - Finance - Comunicazione e Marketing
	Art. 185 TUF	<i>Manipolazione del mercato</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 187 bis TUF	<i>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 187 ter TUF	<i>Manipolazione del mercato</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 187 ter 1 TUF	<i>Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 187 quinquies TUF	<i>Responsabilità dell'ente</i>	MEDIO	BASSO	
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato ex art. 187 quinquies TUF	Art. 14 Reg. Eu. 596/2014	<i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 15 Reg. Eu. 596/2014	<i>Divieto di manipolazione del mercato</i>	BASSO	BASSO	

I reati di abuso di mercato sono stati considerati completamente estranei al tipo di attività

svolta dall'Azienda, pertanto ci si limita a riportarli unicamente per ragioni di completezza espositiva.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate – art. 184 TUF

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno edell'arresto fino a tre anni”.

Manipolazione del mercato – art. 185 TUF

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo

13 del regolamento (UE)

n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno edell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate – art. 187 bis TUF

"Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

Manipolazione del mercato – art. 187 ter TUF

"Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato”.

Responsabilità dell'ente – Art. 187 quinquies TUF

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 – art. 187 ter.1 TUF

“Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 Parlamento Europeo, Reg. (CE) 16/04/2014, n. 596/2014, Articolo 17 - Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;*
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.*

L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate – art. 14 Reg. Eu. 596/2014

“Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”.*

Divieto di manipolazione del mercato – art. 15 Reg. Eu. 596/2014

“Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione dell'informativa pubblica (es.: rapporti con i giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, etc.);
- organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti sopra indicati;
- gestione di informazioni privilegiate anche relative a operatori del settore;
- redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società;
- in astratto, acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati.

PRESIDI DI CONTROLLO

Definire una *policy* aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del

reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 septies d.lgs. 231/2001

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
dell'enorme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ART. 25 SEPTIES – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	ALTO	MEDIO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Health, Safety & Quality - HR Management - Operation Management
	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	ALTO	MEDIO	
	Art. 55, d.lgs. 81 del 9 aprile 2008	Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente	ALTO	MEDIO	

Omicidio colposo – art. 589 c.p.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato di omicidio colposo si configura quando si verifica la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel caso specifico risulta particolarmente

rilevante la disciplina prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato di lesioni colpose si configura quando le lesioni che taluno riporta sono la conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline. Anche in questo caso, ai fini della sicurezza sul lavoro all'interno dell'Azienda, può risultare particolarmente rilevante la disciplina prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

La norma traccia una distinzione tra lesioni lievi o lievissime, che si riscontrano nel caso in cui la malattia sorta in capo al soggetto leso abbia una durata non superiore a quaranta giorni, e lesioni gravi o gravissime (secondo la specifica definizione di cui all'art. 583 c.p.), la cui sussistenza costituisce un'aggravante.

Con particolare riferimento al concetto di “malattia”, questa può essere intesa come un processo patologico acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implica una sensibile menomazione o alterazione funzionale dell'organismo.

Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente - Art. 55, d.lgs. 81 del 9 aprile 2008

"1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

3. È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 45, comma 1;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);*
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2*
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;*
- e) con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;*
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;*
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;*

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati."

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) in riferimento a: a) contratti di appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 d.lgs. 81/08 per l'esecuzione di lavori, manutenzioni straordinarie, installazione degli impianti o macchinari, ampliamento degli impianti/edifici, b) individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- svolgimento delle prestazioni sanitarie da parte di dipendenti e medici esterni che collaborano con la struttura;
- svolgimento delle prestazioni sanitarie nell'ottica di una concreta tutela della sicurezza del paziente;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- procedure ed istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;

- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgimento periodico di visite mediche per verificare lo stato di salute dei lavoratori e conseguente gestione della salubrità degli ambienti di lavoro;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione delle attività sopra elencate deve essere affidata a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.

A tal fine l'Impresa si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza sono incaricati dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente l'Impresa deve garantire la segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

L'Impresa deve individuare con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza ed accuratezza, i rischi relativi alle attività sopra indicate, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, il quale si avvale del supporto di altre figure aziendali, quali: il preposto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tutte le figure aziendali sopra elencate devono corrispondere a soggetti la cui nomina possa rispondere ad effettive esigenze pratiche di competenza, capacità di controllo e monitoraggio nelle diverse fasi del lavoro.

- L'Impresa indica nella visura camerale la qualifica di Datore di Lavoro del legale rappresentante dell'Impresa così come previsto dalle Linee Guida Confindustria.
- La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") e relative misure di prevenzione e protezione, viene effettuata – anche attraverso consulenti esterni – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 d.lgs. 81/2008.
- L'Impresa garantisce la piena rispondenza tra quanto previsto nel DVR e quanto riportato nelle procedure aziendali, impegnandosi a rispettare appieno tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Ciascun lavoratore è dotato dei dispositivi di protezione individuale idonei all'attività svolta, secondo quanto indicato nel DVR.

La consegna e contestuale spiegazione dell'utilizzo dei suddetti dispositivi deve essere opportunamente documentata e custodita in Archivio.

I preposti, ove presenti, conformemente a quanto previsto nel mansionario, devono accertarsi che i dispositivi di protezione individuale siano utilizzati correttamente durante lo svolgimento delle attività lavorative.

- Istituto Fanfani cura la sicurezza dei lavoratori anche attraverso l'installazione di apposita cartellonistica e l'apposizione di segnaletica orizzontale, anche a terra, nelle zone maggiormente esposte al rischio di infortunio.
- L'Azienda si occupa altresì di mettere in sicurezza ogni struttura ed elemento che possa costituire un pericolo effettivo per lo svolgimento del lavoro da parte dei propri dipendenti; in tal senso si impegna a svolgere una periodica attività di manutenzione dei macchinari. L'Azienda si impegna altresì ad implementare ogni misura di sicurezza idonea a salvaguardare i propri dipendenti dal verificarsi di eventuali infortuni.
- L'Impresa assicura lo svolgimento di riunioni periodiche – almeno con cadenza annuale – in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (art. 35 d.lgs.35/2008), chiamando a parteciparvi i soggetti che rivestono ruoli di particolare rilevanza in materia di salute e sicurezza: Datore di Lavoro, RSPP, RLS, medico competente e preposti.

In occasione delle riunioni periodiche deve essere effettuata una valutazione degli eventuali infortuni verificatisi, al fine di individuare potenziali fonti di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e di consentire un tempestivo rimedio.

- Devono essere altresì documentati, attraverso l'apposita redazione di verbali o *report*:
 - 1) lo svolgimento delle prove di evacuazione anti-incendio;
 - 2) lo svolgimento delle visite periodiche ad opera del medico competente.
- La suddetta documentazione, conservata in Archivio e consegnata ove richiesto alle società esterne di gestione della sicurezza e relative attività di formazione del personale, deve essere sempre a disposizione sia in caso di controllo da parte di organi della P.A. che in caso di verifiche dell'Organismo di Vigilanza.
- L'Impresa monitora tutte le aree ritenute esposte ad un rischio ambientale e si impegna a svolgere attività (almeno) annuali di sopralluogo per documentarne il buon funzionamento ed il livello di sicurezza.
- Il personale dipendente viene adeguatamente informato circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi; in particolare, la formazione viene erogata periodicamente e le attività di informazione, formazione e addestramento, vengono adeguatamente documentate e conservate in Archivio, oltre che consegnata, alle società esterne cui l'Impresa si rivolge per la gestione della sicurezza e la relativa attività di formazione.
- I collaboratori esterni dell'Impresa e i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti; oltre ai criteri di rispettabilità ed affidabilità descritti nei capitoli precedenti, in materia di sicurezza sul lavoro ciò che rileva in particolar modo è la competenza tecnico-professionale dei collaboratori e dei fornitori.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

- L'Impresa si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni e fornitori. I contratti devono contenere una specifica individuazione dei poteri e degli obblighi gravanti su ciascun contraente, nonché l'indicazione dei profili di responsabilità di ognuno.
- Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda, ma anche dai collaboratori esterni e fornitori che intrattengono con essa rapporti di natura continuativa.
In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori e fornitori la rigida osservanza dei presidi indicati nel presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.
- L'impresa esterna che sia chiamata a collaborare con Istituto Fanfani, nei casi previsti dalle leggi di settore, al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.
- L'Impresa garantisce, attraverso le dettagliate disposizioni contenute nel DVR e nei relativi allegati, la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori.
- Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ogni destinatario del presente Modello è tenuto a:
 - 1) astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti per la salvaguardia della propria salute e sicurezza;
 - 2) salvaguardare la salute e sicurezza dei collaboratori, fornitori ed ogni altro soggetto esterno all'Impresa presente sui luoghi di lavoro;
 - 3) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale;
 - 4) sottoporsi ai controlli sanitari periodici previsti (e adeguatamente documentati);
 - 5) seguire gli incontri di formazione con spirito di partecipazione attiva, cercando di comprendere a fondo le regole dettate e l'eventuale materiale fornito;
 - 6) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi incombenti sull'Azienda in materia di salute e sicurezza.
- Con riferimento agli adempimenti prescritti dal d.lgs. 81/2008 è fatta espressa richiesta:
 - a) al Datore di Lavoro e alle strutture organizzative a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
 - b) a tutti i dipendenti, di avere cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dell'Azienda, nonché di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
 - c) all'Impresa, di fornire a tutto il personale opportune informazioni circa le corrette

modalità di espletamento dei propri incarichi, di formarli e, nei casi previsti dalla normativa, addestrarli;

- d) all'Impresa, di svolgere attività formative pianificate ed erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte di opportunità sia da quanto previsto dalla normativa vigente. Al termine delle attività formative l'Impresa verifica l'efficacia della formazione attraverso test di comprensione o altri strumenti idonei.

Le attività di informazione, formazione e addestramento devono essere documentate.

- Il personale dipendente viene adeguatamente informato circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi; in particolar modo, oltre alla normale attività di formazione prevista in materia di sicurezza per tutti i dipendenti dell'Azienda, quest'ultima predispone un apposito regolamento interno/procedura per la formazione iniziale del dipendente neo-assunto, comprendente una prima fase di affiancamento ad una figura aziendale esperta nelle aree maggiormente esposte al rischio di infortuni.

Le attività di informazione, formazione e addestramento, devono essere adeguatamente documentate e conservate in Archivio.

- Il personale dipendente deve essere coinvolto e consultato, anche attraverso le rispettive rappresentanze, per quanto riguarda i temi di salute e sicurezza sul posto di lavoro, in particolare: all'atto della individuazione dei rischi, nel corso delle indagini relative ad un incidente e qualora vi siano cambiamenti strutturali che possono avere impatti significativi in materia di sicurezza.
- L'Impresa si impegna a diffondere e a documentare al suo interno la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione. Inoltre, è responsabilità di ogni lavoratore lasciare ordinata e pulita l'area produzione, nel rispetto del D.lgs. 81/08 al fine di evitare il verificarsi di infortuni per scarsa capacità di movimentazione.

A tal proposito, nell'area produzione dovrà essere affisso un regolamento interno circa le condotte comportamentali da tenere durante l'attività lavorativa.

- Ogni dipendente e soggetto terzo destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la sede di Istituto Fanfani deve:
 - a) astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti per la salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
 - b) rispettare la normativa al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando ogni attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o persone estranee eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
 - c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
 - d) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 - e) aderire agli interventi formativi previsti;
 - f) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- Istituto Fanfani si dota di un idoneo Sistema Disciplinare a carico dei dipendenti che violino i sistemi di controllo o indicazioni comportamentali fornite.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- vigilare sull'effettività ed adeguatezza del Modello, verificando la coerenza tra le previsioni astratte e le necessità concrete dell'Azienda;
- verificare l'adeguatezza del mansionario aziendale, con particolare riferimento alle figure di preposto, RSPP, medico competente e RLS;
- controllare le eventuali necessità di aggiornamento e/o modifica del DVR, ivi comprese le procedure di scelta e consegna dei dispositivi di protezione individuale nonché la relativa attività d'informazione; controllare, altresì, l'effettiva aderenza tra le disposizioni del DVR e la documentazione effettivamente redatta in Azienda con particolare riferimento alle attività di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- verificare l'adempimento degli obblighi aziendali in materia di sicurezza derivanti dal DVR, come ad esempio la redazione dei verbali delle prove anti-incendio o la documentazione afferente le visite mediche periodiche svolte dal medico competente;
- controllare la redazione dei verbali relativi alle riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e proporre gli adeguamenti necessari per tutelare al massimo l'Azienda dal rischio del verificarsi di eventi lesivi dei lavoratori;
- verificare la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con i fornitori e/o collaboratori esterni, secondo le modalità indicate nei presidi di controllo sopra richiamati e descritti in materia di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio

ART. 25 OCTIES – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 c.p.	<i>Ricettazione</i>	MEDIO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttori e General e Business development - Operation Management - Finance - Back Office commercial e Comunicazione e Marketing
	Art. 648 bis c.p.	<i>Riciclaggio</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 648 ter c.p.	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 648 ter 1 c.p.	<i>Autoriciclaggio</i>	MEDIO	BASSO	

Ricettazione – art. 648 c.p.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro

10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti

da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

La norma punisce il fatto di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro od altro bene proveniente da delitto, oppure interviene nel farle acquistare, ricevere od occultare. Affinché il reato possa configurarsi si presuppone la precedente commissione di un altro delitto che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza passata in giudicato, in quanto basta che la condotta criminosa risulti dagli atti del processo.

Riciclaggio – art. 648 bis c.p.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma punisce chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Analogamente al reato di ricettazione, anche il riciclaggio presuppone la precedente commissione di un altro delitto ed anche in questo caso tale delitto non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza passata in giudicato, in quanto basta che la condotta criminosa risulti dagli atti del processo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore

nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma punisce chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Analogamente ai reati di ricettazione e riciclaggio, anche questo reato presuppone la precedente commissione di un altro delitto e non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza passata in giudicato, in quanto basta che la condotta criminosa risulti dagli atti del processo.

Autoriciclaggio – art. 648 ter1 c.p.

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a unanno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato di autoriciclaggio si configura quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- acquisto di macchinari;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni conferite ad associazioni, Enti ecc...;
- negoziazione, stipulazione e gestione dei contratti di acquisto e di vendita;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: a) rilevazioni, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici, b) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti, fornitori, etc.) e relativa gestione delle partite di debito/credito, c) gestione amministrativa e contabile dei cespiti, d) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (come ad esempio costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico.
- rapporti con i fornitori;
- eventi e sponsorizzazioni.

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione delle attività sopra elencate deve essere affidata a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda, conferendo ad esse anche apposite deleghe.

A tal fine l'Azienda si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza sono incaricati dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente l'Impresa ha l'obbligo di garantire la separazione e segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- L'Impresa si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni. Anzitutto verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e/o *partner* commerciali, sulla base di alcuni indicatori di anomalie di cui all'art. 6 comma IV d.lgs. 231/2001 ed individuati con successivi provvedimenti attuativi (ad esempio: la controparte utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni

palesemente inesatte, incomplete o false con riguardo alla propria identità o a quella del titolare effettivo etc.).

- Con particolare riferimento alle figure di consulenti quali ragionieri e/o dottori commercialisti, l'accordo di collaborazione concluso con questi professionisti deve essere chiaro e preciso, avendo riguardo alla specifica individuazione delle mansioni, dei poteri e delle responsabilità ad essi affidati.
- I collaboratori esterni e i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti. Tali criteri devono essere formalizzati, custoditi e comunicati ai candidati che di volta in volta si propongono all'Azienda e devono riguardare in particolare:
 - i) caratteristiche "qualitative": professionalità ed esperienza nel settore (da accertare tramite referenze, e/o curricula professionali), integrità, indipendenza, onestà;
 - ii) caratteristiche "quantitative": convenienza delle offerte presentate in termini di rapporto qualità- prezzo.

L'Impresa deve valutare l'idoneità dei candidati collaboratori e fornitori accertandone alcuni ulteriori requisiti (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- i) buona reputazione ed affidabilità;
- ii) sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo;
- iii) assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- iv) sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva;
- v) assenza a carico dell'impresa collaboratrice o fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001 e assenza a carico del collaboratore esterno di carichi pendenti o condanne penali.

Data la particolare natura dei reati in esame, l'Impresa si impegna anche a non stipulare contratti con terze parti inserite nelle cosiddette "*black lists*" pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

- Istituto Fanfani si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni e fornitori. I contratti devono contenere una specifica individuazione dei poteri e degli obblighi gravanti su ciascun contraente, nonché l'indicazione dei profili di responsabilità di ognuno.
- Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda ma anche dai collaboratori esterni e fornitori che intrattengono con essa rapporti di natura continuativa.

In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori e fornitori la rigida osservanza dei presidi indicati nel presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.

- L'attività aziendale di acquisto di beni e servizi può essere svolta soltanto da soggetti individuati in maniera specifica nell'organigramma e nel mansionario aziendale. Tali operazioni di acquisto devono inoltre essere distinte sulla base delle diverse tipologie di acquisto (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti, etc.). Devono essere altresì indicate le relative responsabilità, nonché poteri di spesa, limitati quantitativamente attraverso la definizione (almeno) annuale di un budget, sottoposto al controllo dell'Organismo di Vigilanza.
- Tutta la documentazione afferente alla contabilità deve essere correttamente custodita dal responsabile dell'Amministrazione, per garantire la tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte dall'Azienda nonché lo svolgimento di periodici controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- In merito alle liberalità, l'Impresa può decidere di donare denaro o altri beni alle strutture pubbliche o private che ritiene meritevoli di un sostegno economico.
A tal fine deve essere formalmente incaricato un soggetto che si occupi della gestione di regali, omaggi, donazioni e sponsorizzazioni, il quale per ognuna di queste attività deve essere autorizzato da chi detiene specifici poteri decisori e di spesa.
Deve altresì essere definito annualmente un *budget* di spesa indicativo delle somme stanziare dall'Impresa con scopi di liberalità.
Inoltre, deve essere deliberato un meccanismo di scelta degli enti cui erogare tali liberalità basato su criteri trasparenti ed espressamente decisi dalla proprietà, così da consentire anche lo svolgimento di controlli periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Il responsabile dell'Amministrazione è incaricato di effettuare una preventiva verifica circa alcuni requisiti del beneficiario delle liberalità, con particolare riferimento a:
 - a) validità dell'oggetto e degli scopi dell'erogazione;
 - b) coerenza dell'erogazione rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
 - c) assenza di contratti in fase di trattativa, in essere o futuri con l'ente beneficiario;
 - d) tracciabilità delle operazioni;
 - e) effettiva titolarità del conto corrente dell'ente beneficiario e non riconducibilità a Paesi inseriti nelle cosiddette "*black lists*", pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.
- Ogni attività relativa alle liberalità deve essere adeguatamente documentata e archiviata in Amministrazione per garantirne la tracciabilità, indicando in particolar modo: il nominativo e

le attività svolte dal beneficiario, la causale, le finalità dell'erogazione, il valore economico della liberalità.

- Una volta erogata la liberalità, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta di idonea quietanza allo scopo di dare evidenza di quanto donato dall'Impresa.
- È prevista una specifica definizione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. In particolare, l'Impresa adotta un adeguato programma di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
- È fatto divieto ai destinatari del Modello di acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene.
- È fatto altresì divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse dell'Impresa in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con i fornitori e/o collaboratori esterni, secondo le modalità indicate nei presidi di controllo sopra richiamati e descritti in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- controllare la tenuta delle scritture contabili e valutare l'adeguamento eventualmente necessario dei budget di spesa stabiliti per l'acquisto di beni e servizi e per le liberalità;
- operare un rigido controllo sulle procedure relative a liberalità, donazioni, omaggi e sponsorizzazioni.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 octies 1
d.lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

ART. 25 OCTIES 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493 ter c.p.	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: Regio Decreto n. 1938</i>	MEDIO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Finance - Back office commerciale - IT Management
	Art. 493 quater c.p.	<i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 512 bis	<i>Trasferimento fraudolento di valori</i>	MEDIO	BASSO	
	Art. 640 ter c.p.	<i>Frode informatica</i>	MEDIO	BASSO	

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: Regio Decreto n. 1938 – art. 493 ter c.p.

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia

giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

La norma punisce il fatto di chi, al fine di trarne profitto, utilizza indebitamente e non essendone titolare carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; punisce inoltre il fatto di chi, al fine di trarne profitto, falsifica o altera i suddetti strumenti oppure possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati o ancora ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 493 quater c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

La norma punisce il fatto di chi produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, con lo scopo di farne uso o di consentirne l'uso delittuoso altrui.

Trasferimento fraudolento di valori – art. 512 bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'art. 512 bis c.p. punisce il fatto di chi trasferisce fittiziamente ad altri denaro beni od altre utilità con lo scopo di eludere la legge o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Frode informatica – art. 640 ter c.p.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

L'art. 640 ter punisce il fatto di chi procura a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza titolo sui contenuti dello stesso o ad esso pertinenti.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione carte di credito aziendali o altri mezzi di pagamento (bancomat, home banking etc.);
- gestione e acquisto delle banche dati e software aziendali;
- controllo degli accessi informativi interni gestiti dalla Società;
- gestione e sviluppo del sistema informatico aziendale e relative chiavi di accesso.

PRESIDI DI CONTROLLO

- L'attività di gestione delle carte di credito aziendali ed altri mezzi di pagamento deve essere affidata a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda, attraverso deleghe, procure o atti autorizzativi.

A tal fine l'Azienda si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza sono incaricati dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella

definizione del ruolo di ciascun dipendente l'Impresa ha l'obbligo di garantire la separazione e segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- Tutti coloro che possono accedere alle risorse economiche dell'Azienda devono essere individuati nel mansionario, come si è detto, con la specifica definizione dei poteri e delle relative responsabilità; l'Impresa deve altresì documentare ogni elemento che possa risultare utile al tracciamento di ogni attività contabile ed al futuro eventuale controllo da parte di organi interni – ad esempio l'Organismo di Vigilanza – o esterni – ad esempio l'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici.
- I codici e le password di accesso al conto corrente bancario dell'Azienda nonché tutti i codici relativi a carte di credito o prepagate devono essere custoditi telematicamente dal responsabile dell'area Amministrazione, unico soggetto ad esserne a conoscenza.
- Alcuni dipendenti, oltre al Datore di Lavoro, sono dotati di carte di credito nominali collegate al conto corrente dell'Azienda.

La consegna delle carte e l'attività periodica di ricarica delle carte stesse devono essere documentate e autorizzate dal Datore di Lavoro, il quale incarica formalmente un collaboratore amministrativo ad effettuare l'attività di ricarica. Tale incarico dovrà essere accompagnato da espressa motivazione.

Tale documentazione deve essere conservata insieme a tutti gli altri atti e documenti in materia di contabilità e ciò per garantire la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento all'attività sopra citata i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare la corretta tenuta delle scritture contabili;
- verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza (codici di accesso, password etc.) posti a presidio della segretezza delle informazioni riservate custodite in Azienda e delle risorse economiche della stessa.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di

fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 novies
d.lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

ART. 25 NOVIES – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 l. 633/1941	<i>Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (comma 1, lett. a-bis). Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore /reputazione (comma 3)</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - IT Management
	Art. 171 bisl. 633/1941	<i>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (comma 1) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in</i>	BASSO	BASSO	

		<i>pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (comma 2)</i>			
	Art. 171 ter. l. 633/1941	<i>Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 171 septies l. 633/1941	<i>alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 171 octies l. 633/1941	<i>Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica</i>	BASSO	BASSO	

Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (comma 1, lett. a-bis); reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (comma 3) – art. 171 l. 633/1941

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la*

radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)".

La norma, da prendere in considerazione con particolare riferimento ai commi 1, lett. a-bis e 3, descrive due diverse condotte criminose: la prima consiste nella messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, mediante immissione in un sistema di reti telematiche; la seconda consiste nella commissione del suddetto reato commesso su di un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o

concessione in locazione di banche di dati (comma 2) – art. 171 bis l. 633/1941

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

Il comma I della succitata norma punisce la condotta di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto, o alternativamente di importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la norma punisce altresì la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Il comma II invece punisce la condotta di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati con lo scopo di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa l. 633/1941 nonché la distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Abusiva duplicazione di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. – art. 171 ter l. 633/1941

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
- È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trentamiloni di lire) chiunque:*
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di*

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Il reato, se il fatto è commesso per uso non personale, consiste nelle seguenti condotte alternative:

a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) al di fuori dei casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della televisione o della radio o di altro mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere citate nei due punti precedenti;

d) detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione, trasmissione a mezzo della radio o della televisione di videocassette, musicassette o di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati volti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione, pubblicizzazione o detenzione per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi idonei ad eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

h) abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies della l. 633/1941, distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

b) commissione dei reati finora descritti mediante riproduzione, distribuzione, vendita commercializzazione od importazione in forma imprenditoriale di opere tutelate dal diritto d'autore;

c) promozione od organizzazione delle suddette attività illecite;

a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercializzazione, cessione o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni e con fine di lucro di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione – art. 171 septies l. 633/1941

“La pena di cui all'articolo 171-ter comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui, all'articolo 181-bis comma 2 della presente legge”.

La norma punisce il fatto di chi produce o importa supporti non soggetti al contrassegno regolato dall'art. 181 bis della l. 633/1941 senza comunicare alla SIAE i dati necessari

all'identificazione dei supporti stessi entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale.

Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica – art. 171 octies l. 633/1941

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

La norma punisce il fatto di chi, con fini fraudolenti produce, mette in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza apparati o parti di apparati diretti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica e digitale.

Legge sulla protezione del diritto d'autore (Modificato e inserito dalla Legge n. 93 del 14 Luglio 2023)– art. 174 ter l. 633/1941

“Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale”.

La norma punisce il fatto di chi utilizza, duplica, mette a disposizione, riproduce, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- produzione/utilizzo di opere d'ingegno;
- casi possibili di utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore nell'ambito della gestione di eventi, sito internet aziendale, social media;
- casi di indebita circolazione di disegni, modelli e prototipi carpati con mezzi di registrazione fotografica e video in aree aziendali;
- installazione, gestione, utilizzo e riproduzione di *software* soggetti a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- gestione del sito internet e dei social media aziendali;
- predisposizione di materiale destinato alla comunicazione verso l'esterno (es.: brochure, cataloghi, materiale pubblicitario ecc...)

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 decies d.lgs. 231/2001

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'Autorità Giudiziaria

ART. 25 DECIES – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati contro l'amministrazione della giustizia	Art. 377 bis c.p.	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La norma punisce la condotta di chi, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, nei casi in cui la persona chiamata a rendere tali dichiarazioni, utilizzabili ai fini di un processo penale, ha la facoltà di non rispondere.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria è gestito dal legale rappresentante dell'Impresa, che può farlo personalmente oppure attraverso la nomina di collaboratori legali esterni.
- I responsabili delle singole aree di attività devono trasmettere tempestivamente alla proprietà ogni eventuale diffida e/o comunicazione proveniente dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità pubblica, proponendo eventualmente anche l'opportunità di avvalersi di

legali esterni.

- Le attività di rappresentanza giudiziale dell'Impresa relative alla gestione dell'insorgenza di eventuali contenziosi devono essere svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri. Nel caso in cui venga nominato un collaboratore legale esterno, l'Impresa si impegna a garantire il necessario supporto durante tutte le fasi della collaborazione.
- L'individuazione di un collaboratore legale esterno deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.
- Qualora si decida di affidare la gestione dei contenziosi a legali esterni, è necessario definire formalmente i seguenti elementi:
 - a) conferimento incarico
 - b) modalità di selezione del legale attraverso apposite procedure competitive come, ad esempio, ad invito o aperte o ad assegnazione diretta. Si prevede altresì la possibilità di motivare adeguatamente, in caso di deroga, le nuove modalità di selezione del suddetto professionista;
 - c) modalità di definizione del corrispettivo relativo al servizio erogato;
 - d) facoltà di svolgere controlli nei confronti del collaboratore esterno;
 - e) obbligo di *report* periodico da parte del collaboratore esterno;
 - f) inserimento nel contratto/mandato della cosiddetta "clausola 231", che richiede al collaboratore un adeguamento al Modello organizzativo adottato dall'Azienda ed ai principi e valori del Codice Etico, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi;
- Nomina formale di un referente interno.
- Tutta la documentazione afferente i rapporti con l'Autorità Giudiziaria nonché con eventuali collaboratori legali esterni deve essere opportunamente documentata, archiviata e custodita ad opera di un soggetto formalmente incaricato dalla proprietà.
- Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a:
 - a) evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria inquirente giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
 - b) mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo;
 - c) prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative – qualora possibile documentate – dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
 - d) esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto

investigativo.

Inoltre, è fatto divieto di:

- a) indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare od omettere fatti che possono arrecare un danno all'Impresa;
- b) promettere o offrire erogazioni in denaro od altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare od omettere fatti che possono arrecare pene e/o sanzioni all'Impresa;
- c) usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non rendadichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 undecies

d.lgs. 231/2001

Reati ambientali

ART. 25 UNDECIES – Reati ambientali.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischi oinerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati ambientali	Art. 452 bis c.p.	<i>Inquinamento ambientale</i>	ALTO	MEDIO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Operations Management - Health, Safety & Quality
	Art. 452 quater c.p.	<i>Disastro ambientale</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 452 quinquies c.p.	<i>Delitti colposi control'ambiente</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 452 sexies c.p.	<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 452 octies c.p.	<i>Circostanze aggravanti</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 452 quaterdecies c.p.	<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 727 bis c.p.	<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 733 bis c.p.	<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 137 d.lgs. 152/2006	<i>Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 255 d.lgs. 152/2006	<i>Abbandono di rifiuti</i>	ALTO	MEDIO	
	Art. 256 d.lgs. 152/2006	<i>Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata</i>	ALTO	MEDIO	

Art. 257 d.lgs. 152/2006	Bonifica dei siti	ALTO	MEDIO
Art. 258 d.lgs. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	ALTO	MEDIO
Art. 259 d.lgs. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti	ALTO	MEDIO
Art. 260 bis d.lgs. 152/2006	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	ALTO	MEDIO
Art. 279 d.lgs. 152/2006	Sanzioni	ALTO	MEDIO
Art. 8 d.lgs. 202/2007	Inquinamento doloso provocato da navi	BASSO	BASSO
Art. 9 d.lgs. 202/2007	Inquinamento colposo provocato da navi	BASSO	BASSO
Art. 3 l. 549/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	ALTO	MEDIO

In materia di reati ambientali, per i quali occorre fare riferimento non solo a norme codicistiche ma anche a differenti ed estremamente dettagliate disposizioni delle leggi speciali, si riporta unicamente il testo delle norme in esame, mentre si rimanda ai paragrafi successivi per una trattazione complessiva delle fattispecie.

Inquinamento ambientale – art. 452 bis c.p.

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Disastro ambientale – art. 452 quater c.p.

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Delitti colposi contro l’ambiente – art. 452 quinquies c.p.

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452 sexies c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Circostanze aggravanti – art. 452 octies c.p.

“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 452 quaterdecies c.p.

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – art. 727 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto – art. 733 bis c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali – art. 137 d.lgs. 152/2006

"Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto

incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Abbandono di rifiuti – art. 255 d.lgs. 152/2006

“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio. 1575

Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da

*fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.1576
1577*

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3".

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata – art. 256 d.lgs. 152/2006

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

Bonifica dei siti – art. 257 d.lgs. 152/2006

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – art. 258 d.lgs. 152/2006

“I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193”.

Traffico illecito di rifiuti – art. 259 d.lgs. 152/2006

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 bis d.lgs. 152/2006

“I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità

lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacent.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro

millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

Sanzioni – art. 279 d.lgs. 152/2006

"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede

l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva".

Inquinamento doloso provocato da navi – art. 8 d.lgs. 202/2007

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Inquinamento colposo provocato da navi – art. 9 d.lgs. 202/2007

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive – art. 3 l. 549/1993

“La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l’impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all’impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del

regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione dei processi aziendali connessi alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti ed al loro smaltimento;
- gestione dei processi aziendali connessi alla rilevazione del livello di consumo energetico;
- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti anche tramite l'affidamento delle attività a società terze, tra cui anche: a) verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società si affida, b) gestione delle attività di smaltimento e spedizione degli scarti e dei rifiuti di lavorazione, così come di altri materiali esausti alienati dallo stabilimento o cantiere (es. rifiuti di cui all'allegato II del regolamento CEE 259/93 e i c.d. rifiuti pericolosi);
- espletamento degli adempimenti disposti dalle Autorità in materia di emissioni in atmosfera – anche in riferimento agli autocontrolli previsti dalla legge in presenza di autorizzazioni.
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e normativa ambientale.

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione delle attività sopra elencate deve essere affidata a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.

A tal fine l'Azienda si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza sono incaricati dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente l'Impresa ha l'obbligo di garantire la

segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- La gestione dello smaltimento dei rifiuti deve essere adeguatamente dettagliata, con particolare riferimento:
 - a) ai luoghi specificamente deputati allo smaltimento. In particolare dovranno essere periodicamente individuati e aggiornati i punti di scarico/emissione e i punti di campionamento dei rifiuti e vi dovrà essere una verifica periodica operativa dello stato dei sistemi di raccolta e collettamento dei rifiuti;
 - b) alla messa in sicurezza delle cisterne contenenti oli minerali o altri rifiuti ritenuti particolarmente dannosi o pericolosi per l'ambiente;
 - c) all'indicazione dei collaboratori esterni/fornitori del servizio di smaltimento;
 - d) alle modalità con cui i rifiuti vengono smaltiti, con indicazione specifica degli orari stabiliti insieme alla ditta incaricata dello smaltimento;
 - e) ai dipendenti incaricati dello smaltimento per le diverse aree di attività;
 - f) ai soggetti responsabili del corretto svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti secondo le regole imposte dall'Impresa;
 - g) ai controlli periodici svolti dall'Organismo di Vigilanza sulla idoneità e correttezza delle procedure;
 - h) alla gestione dei formulari cartacei che vengono redatti in Azienda e poi ritirati e compilati dalla società di smaltimento per garantire la tracciabilità delle operazioni svolte.
- L'Impresa si impegna a curare la tenuta dei registri di carico/scarico presso la sede dell'Azienda, individuando formalmente il soggetto responsabile di questa attività e delegandone i profili di responsabilità.
I registri devono essere conservati sia in formato cartaceo che in formato digitale ad opera del soggetto responsabile formalmente incaricato dalla proprietà.
- L'Azienda monitora tutte le aree ritenute esposte ad un rischio ambientale e si impegna a svolgere attività (almeno) annuali di sopralluogo per documentarne il buon funzionamento ed il livello di sicurezza.
- L'Azienda si impegna a dotarsi di tutta la documentazione, come certificazioni ed autorizzazioni, necessaria a garantire un elevato livello di sicurezza ambientale, così come specificato nel Codice Etico che costituisce una parte integrante del presente Modello.
Inoltre si impegna a comunicare alle autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare lo stato dell'aria, del suolo etc.
- L'Azienda opera un controllo di carattere continuativo sui fornitori dei servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti, verificando la rispondenza a legge dei formulari ed apponendo il timbro dell'Azienda nonché richiedendo informazioni specifiche ai fini della tracciabilità del trasporto.
- In caso di verifica ispettiva la figura aziendale formalmente delegata si obbliga a:

- a) garantire la tracciabilità del contatto avuto con la P.A. in sede di verifica ispettiva e del contenuto dello stesso attraverso la predisposizione di *report* o verbale di Azienda;
- b) prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare, mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire;
- c) verificare e siglare o far siglare per presa visione il verbale relativo alla visita ispettiva condotta dalle P.A. intervenute, secondo il sistema di procure o deleghe in essere;
- d) garantire la corretta archiviazione e conservazione dei verbali delle ispezioni ricevute.

- I fornitori di beni e/o servizi, con particolare riferimento ai servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti, devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti.

In particolare, prima di incaricare un fornitore, l'Impresa deve valutarne l'idoneità in termini di qualità, rispettabilità ed affidabilità. Per fare questo l'Azienda predispone un meccanismo di verifica basato sulla raccolta di referenze o informazioni, dovendo fare particolare attenzione ad alcuni criteri fondamentali di scelta:

- a) il prezzo;
- b) la qualità dei lavori;
- c) l'avanzamento tecnologico a disposizione del fornitore per lo svolgimento dei lavori;
- d) la sostenibilità ambientale (ricavabile anche dall'eventuale sussistenza di certificazioni)
- e) la reputazione del fornitore nonché il suo posizionamento sul mercato;
- f) la corretta gestione delle risorse umane.

Inoltre, l'Impresa deve accertare (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- a) la sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo di fornitura;
- b) l'assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- c) la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva del fornitore;
- d) l'assenza a carico dell'impresa fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001.

Tutta la documentazione raccolta ai fini della selezione del fornitore deve essere custodita in Archivio.

- Ogni rapporto con i fornitori deve essere formalizzato tramite un apposito contratto in cui devono essere opportunamente definiti i termini dell'accordo ed i rispettivi profili di responsabilità.
- Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda, ma anche dai collaboratori esterni che intrattengono con essa rapporti di natura continuativa.

In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori la rigida osservanza dei presidi indicati nel

presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- verificare l'adeguatezza delle procedure stabilite in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, anche in relazione agli esiti delle svolte attività di *testing*;
- verificare l'adeguatezza dei fornitori di servizi in relazione alla gestione e smaltimento dei rifiuti e, se necessario, proporre opportune modifiche.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 duodecies

d.lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ART. 25 DUODECIES – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 comma XII e XII bis d.lgs. 286/1998	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - HR Management - Health, Safety & Quality
	Art. 12 commi III, III bis, III ter e V e d.lgs. 286/1998	<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 12 bis d.lgs.286/1998	<i>Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 22 comma XII ter d.lgs. 286/1998	<i>Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente</i>	BASSO	BASSO	

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 22 comma XII, XII bis e XII ter d.lgs. 286/1998

“[...] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. [...]”.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12 commi III, III bis, III ter e V d.lgs. 286/1998

“[...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni

del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]*

[...] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [...]"

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – art. 12 bis d.lgs. 286/1998

“Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione delle attività di selezione e assunzione del personale dipendente o assimilato;
- gestione amministrativa del personale;
- assunzione di lavoratori extracomunitari.

PRESIDI DI CONTROLLO

- L'Azienda si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, specificandone compiti, poteri e profili di responsabilità, con particolare riferimento all'indicazione del soggetto formalmente incaricato dell'assunzione e della gestione del personale.

In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione dei ruoli, l'Impresa ha l'obbligo di garantire la separazione e segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge l'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.

- L'Impresa si impegna a disciplinare formalmente le modalità di gestione dell'attività di selezione ed assunzione del personale, predisponendo un documento in cui vengono formalizzati:
 - 1) le modalità di svolgimento dei colloqui, ivi compresi i moduli e/o questionari diretti ad accertare eventuali rapporti del candidato con la Pubblica Amministrazione nonché la sussistenza di condanne giudiziarie o carichi pendenti;
 - 2) i criteri di scelta del candidato, per garantire la massima trasparenza all'interno e all'esterno dell'Azienda e consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli organi preposti;
 - 3) lo svolgimento di controlli periodici dell'Organismo di Vigilanza al fine di monitorare la corretta esecuzione delle operazioni di selezione del personale.Ove sussistano rapporti con società esterne di reclutamento del personale, le suddette informazioni possono essere inserite nel contratto di fornitura del servizio.
- Il soggetto formalmente incaricato consegna al neoassunto il Codice Etico ed organizza un'apposita attività di formazione sul Modello 231 entro un mese dall'assunzione.
- L'Impresa, nel caso in cui i colloqui vengano svolti nei confronti di un cittadino straniero, si impegna a verificare che lo stesso sia in possesso del permesso di soggiorno e di tutta la documentazione necessaria per svolgere attività lavorativa nello Stato Italiano. L'Impresa impegna altresì a monitorare periodicamente tutte le vicende relative ai permessi di soggiorno, quali ad esempio scadenze, riunioni etc.
- L'Azienda si impegna a svolgere un monitoraggio, successivo all'assunzione, della posizione regolare del cittadino straniero.
- L'Impresa formalizza ogni rapporto di lavoro con i dipendenti mediante apposito contratto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- La gestione e custodia dei contratti di lavoro con ciascun dipendente è di responsabilità del soggetto formalmente incaricato, come da mansionario.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento all'attività sopra citata i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale,

sono:

- controllare la documentazione afferente l'assunzione di nuovi dipendenti, verificando con particolare attenzione la regolarità della posizione dei cittadini stranieri.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001

Razzismo e xenofobia

ART. 25 TERDECIES – Razzismo e xenofobia.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischi o inerente	Rischi o residuo	Settori maggiorment e interessati
Razzismo e xenofobia	Art. 604 bis c.p.	<i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - HR Management
	Art. 604 ter c.p.	<i>Circostanza aggravante</i>	BASSO	BASSO	

I delitti di razzismo e xenofobia sono stati considerati, nell'attività di valutazione e proiezione dei rischi, completamente estranei al tipo di attività svolta dall'Azienda, pertanto ci si limita a riportarli unicamente per ragioni di completezza espositiva.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa – art. 604 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o

dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Circostanza aggravante – art. 604 ter c.p.

"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

ATTIVITÀ A RISCHIO

Si ritiene che non siano individuabili attività a rischio di commissione dei reati di questa parte del Modello.

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 quaterdecies

d.lgs. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati
a mezzo di apparecchi vietati

ART. 25 QUATERDECIES – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Frode in competizioni sportive, esercizioabusivo di gioco odi scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzodi apparecchi vietati	Art. 1 l. 401/1989	<i>Frode in competizioni sportive</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore e General e
	Art. 4 l. 401/1989	<i>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</i>	BASSO	BASSO	- Comunicazione e Marketing

Frode in competizioni sportive – art. 1 l. 401/1989

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – art. 4 l. 401/1989

“1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto

da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche pervia telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della

raccolta di gioco illegale”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Si ritiene che non siano individuabili attività a rischio di commissione dei reati di questa parte del Modello.

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 quinquiesdecies

d.lgs. 231/2001

Reati tributari

ART. 25 QUINQUIESDECIES – Reati tributari.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati tributari	Art. 2 d.lgs. 74/2000	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	ALTO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttor e General e Finance - Back office commercial e
	Art. 3 d.lgs. 74/2000	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i>	ALTO	BASSO	
	Art. 8 d.lgs. 74/2000	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	ALTO	BASSO	
	Art. 10 d.lgs. 74/2000	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>	ALTO	BASSO	
	Art. 11 d.lgs. 74/2000	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i>	ALTO	BASSO	
	Art. 4 d.lgs. 74/2000	<i>Dichiarazione infedele</i>	ALTO	BASSO	
	Art. 5 d.lgs. 74/2000	<i>Omessa dichiarazione</i>	ALTO	BASSO	
	Art. 10 quater d.lgs. 74/2000	<i>Indebita compensazione</i>	ALTO	BASSO	

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 d.lgs. 74/2000

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La norma incrimina il reato di frode fiscale compiuto mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il delitto si configura nel momento in cui il contribuente (o chiunque sia titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA) presenta all'amministrazione finanziaria siffatta dichiarazione recante l'indicazione di elementi

passivi fittizi, mediante l'utilizzo del suddetto supporto documentale (fatture o documenti per operazioni inesistenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 d.lgs. 74/2000

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la meraviolazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

La norma incrimina il reato di frode fiscale posto in essere mediante l'utilizzo di artifici diversi da quelli previsti dal suddetto art. 2 d.lgs. 74/2000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 d.lgs. 74/2000

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La norma punisce la condotta di chiunque emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 d.lgs. 74/2000

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La norma punisce la condotta di chi occulta o distrugge documenti contabili così da non consentire all’amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, al precipuo fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di permettere siffatta evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 d.lgs. 74/2000

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma incrimina: in primo luogo, la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pone in essere atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione; in secondo luogo, il comportamento di chi, allo scopo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di 50.000 €.

Dichiarazione infedele – art. 4 d.lgs. 74/2000

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

La norma punisce la condotta di chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. Per il perfezionamento del reato è necessario che l'imposta evasa e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione oltrepassino le soglie fissate nell'articolo in esame.

Omessa dichiarazione – art. 5 d.lgs. 74/2000

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su

uno stampato conforme al modello prescritto”.

La norma punisce la condotta di chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta la dichiarazione dovuta. Per il perfezionamento del reato è necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 €.

Indebita compensazione – art. 10 quater d.lgs. 74/2000

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

La norma punisce la condotta di chi omette di versare le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: a) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici, b) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti, fornitori etc.) e relativa gestione contabile della partite di debito/credito, c) gestione amministrativa e contabile dei cespiti, d) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione di sponsorizzazioni o donazioni; gestione della fiscalità e delle attività relative alle dichiarazioni tributarie in genere, quali: a) elaborazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini fiscali, b) verifica della documentazione, c) sottoscrizione della dichiarazione fiscale;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della Bilancio Civilistico nonché relazioni allegate ai prospetti economici patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell'Organo Amministrativo;
- negoziazione, stipulazione e gestione dei contratti;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa (es. scritture contabili, libri sociali);
- gestione delle attività connesse alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA e del relativo calcolo imposte;

- attività di verifica e monitoraggio dei versamenti relativi all'IVA e alle imposte dirette e all'utilizzo in compensazione di crediti fiscali;
- elaborazione e presentazione della documentazione necessaria nell'ambito di procedure di transazione fiscale;
- gestione dei rapporti con enti pubblici in occasione di ispezioni in materia fiscale (es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate etc.);
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione connessi ad accordi transattivi, accertamenti con adesione, conciliazioni, interpelli, etc.;
- gestione delle attività di fatturazione connesse al ciclo passivo e relativa archiviazione documentale;
- verifiche connesse all'entrata merci ed al controllo di corrispondenza con quanto indicato nel contratto di acquisto o in titolo giuridico equivalente; gestione delle attività di alienazione di beni aziendali.

PRESIDI DI CONTROLLO

- La gestione delle attività sopra elencate deve essere affidata a figure aziendali titolari di specifici poteri di rappresentanza dell'Azienda.
A tal fine l'Azienda si impegna a definire dettagliatamente il mansionario, che deve contenere al suo interno la specifica individuazione dei soggetti che per preparazione ed esperienza sono incaricati dello svolgimento di ciascuna attività ed i relativi profili di responsabilità.
In conformità con i principi espressi nell'introduzione alla Parte Speciale del Modello, nella definizione del ruolo di ciascun dipendente l'Impresa deve garantire la segregazione di compiti e funzioni tra chi svolge un'attività e chi esercita i relativi poteri di controllo.
- Con particolare riferimento alle attività di gestione della contabilità e delle risorse economiche e finanziarie dell'Azienda, l'Istituto Fanfani si avvale di tecnici specializzati ed in particolare si impegna a chiedere la collaborazione di un dottore commercialista per le operazioni che maggiormente espongono l'Azienda alla commissione dei reati di cui sopra.
- In linea generale ogni rapporto intercorrente tra l'Impresa ed i soggetti esterni deve essere adeguatamente formalizzato per una concreta garanzia di trasparenza ed ogni attività svolta deve essere tracciabile.
- I collaboratori esterni i fornitori di beni e/o servizi devono essere scelti secondo criteri etici e trasparenti. Tali criteri devono essere formalizzati, custoditi e comunicati ai candidati che di volta in volta si propongono all'Azienda e devono riguardare in particolare:
 1. caratteristiche "qualitative": professionalità ed esperienza nel settore (da accertare tramite referenze, e/o curricula professionali), integrità, indipendenza, onestà;
 2. caratteristiche "quantitative": convenienza delle offerte presentate in termini di rapporto qualità- prezzo.L'Impresa deve valutare l'idoneità dei candidati collaboratori e fornitori accertandone alcuni

ulteriori requisiti (mediante richiesta di documentazione e/o di autocertificazione da parte del fornitore):

- a) buona reputazione ed affidabilità;
- b) sussistenza di tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo;
- c) assenza di eventuali conflitti d'interesse;
- d) sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva;
- e) assenza a carico dell'impresa collaboratrice o fornitrice di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001 e assenza a carico del collaboratore esterno di carichi pendenti o condanne penali.

Data la particolare natura dei reati in esame, l'Impresa si impegna anche non stipulare contratti con terze parti inserite nelle cosiddette "*black lists*" pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

Tutta la documentazione raccolta ai fini di suddetta selezione deve essere custodita in Archivio.

- Il processo di scelta del collaboratore e del fornitore deve essere adeguatamente sottoscritto dai soggetti incaricati dell'attività di selezione, documentato e custodito nell'Archivio al fine di garantirne la tracciabilità, nonché al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Nell'attività di selezione dei collaboratori esterni e dei fornitori l'Impresa deve garantire la congruità dei compensi pattuiti rispetto alla prestazione attesa secondo criteri di qualità ed economicità e di tutti gli altri costi ulteriori al compenso (ad esempio trasferte o alloggi fuori sede).
- L'Impresa si impegna a formalizzare mediante contratto i rapporti con i propri collaboratori esterni e fornitori. I contratti devono contenere una specifica individuazione dei poteri e degli obblighi gravanti su ciascun contraente, nonché l'indicazione dei profili di responsabilità di ognuno.

Con particolare riferimento alle figure di consulenti quali ragionieri e/o dottori commercialisti, data la rilevanza fondamentale di tale figura all'interno dell'Azienda e soprattutto data la specifica attinenza della materia della contabilità e della formazione del bilancio rispetto ai reati societari, l'accordo di collaborazione concluso con questi professionisti deve essere chiaro e preciso, avendo riguardo alla specifica individuazione delle mansioni, dei poteri e delle responsabilità ad essi affidati.

Ciò al fine di garantire:

- e) massima collaborazione;
 - f) completezza e chiarezza delle informazioni fornite;
 - g) accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
 - h) tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.
- Ogni contratto deve fare espresso riferimento al presente Modello organizzativo, le cui

disposizioni devono essere rispettate non solo dai dipendenti e collaboratori interni all'Azienda, ma anche dai collaboratori esterni e fornitori che intrattengono con essa rapporti di natura continuativa.

In particolare, all'interno dei contratti deve essere inserita la cosiddetta "clausola 231", con la quale si fa sottoscrivere ai collaboratori e fornitori la rigida osservanza dei presidi indicati nel presente Modello nonché dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, con la specifica ulteriore indicazione delle conseguenze derivanti da un eventuale violazione degli stessi.

- L'attività aziendale di acquisto di beni e servizi può essere svolta soltanto da soggetti individuati in maniera specifica nell'organigramma e nel mansionario aziendale. Tali operazioni di acquisto devono inoltre essere distinte sulla base delle diverse tipologie di acquisto (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti etc.). Devono essere altresì indicate le relative responsabilità nonché poteri di spesa, limitati quantitativamente attraverso la definizione (almeno) annuale di un budget, sottoposto al controllo dell'Organismo di Vigilanza.
- Tutta la documentazione afferente la contabilità deve essere correttamente custodita dal responsabile dell'Amministrazione, per garantire la tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte dall'Azienda nonché lo svolgimento di periodici controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Per quanto attiene gli adempimenti fiscali, l'Impresa si impegna a definire le modalità con cui predisporre e diffondere uno scadenziario fiscale al fine di monitorare: le tempistiche da rispettare per le comunicazioni, le denunce e gli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Si impegna altresì ad individuare e definire i ruoli e le modalità per il monitoraggio e recepimento delle novità normative in materia fiscale attraverso l'ausilio di dottori commercialisti.

Infine, l'Impresa valuta gli impatti fiscali ed il rispetto della normativa in relazione alle attività tipiche aziendali ed individua le operazioni ordinarie e straordinarie che l'Azienda può compiere con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità.

- L'Impresa definisce, con l'ausilio delle funzioni competenti in ambito amministrativo e finanziario, le modalità di verifica circa:
 - a) la completezza e la correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
 - b) la correttezza del calcolo delle imposte;
 - c) la corretta compilazione dei modelli dichiarativi e di versamento;
 - d) la completa e corretta registrazione contabile;
 - e) il saldo contabile rispetto ai dati storici, ai fini di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi;
 - f) la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;

- g) la gestione della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita all'eventuale consulente esterno;
- h) il rispetto dei requisiti normativi relativamente ad eventuali somme portate in compensazione IVA;
- i) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- j) la corretta contabilizzazione delle imposte.
- L'Impresa ha l'obbligo di definire:
 - a) le tipologie di spese rimborsabili;
 - b) i relativi limiti di importo;
 - c) le modalità di rendicontazione nonché di autorizzazione di eventuali deroghe;
 - d) le modalità di autorizzazione dei pagamenti e l'identificazione di soggetti abilitati ad effettuare tali operazioni;
 - e) le modalità di verifica circa la completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari sottoscritta dai procuratori competenti;
 - f) le modalità di utilizzo della piccola cassa, inclusi i limiti di utilizzo;
 - g) le modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.Deve altresì definire le modalità di autorizzazione delle trasferte, delle richieste di rimborso e degli eventuali anticipi ai dipendenti.
- In merito alle liberalità, l'Impresa può decidere di donare denaro od altri beni alle strutture pubbliche o private che ritiene meritevoli di un sostegno economico.
A tal fine deve essere formalmente incaricato un soggetto che si occupi della gestione di regali, omaggi edonazioni, il quale per ognuna di queste attività deve essere autorizzato da chi detiene specifici poteri decisori e di spesa.
Deve altresì essere definito annualmente un budget di spesa indicativo delle somme stanziare dall'Impresa con scopi di liberalità.
Inoltre, deve essere deliberato un meccanismo di scelta degli enti cui erogare tali liberalità basato su criteri trasparenti ed espressamente decisi dalla proprietà, così da consentire anche lo svolgimento di controlli periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Il responsabile dell'Amministrazione è incaricato di effettuare una preventiva verifica circa alcunirequisiti del beneficiario delle liberalità, con particolare riferimento a:
 - a) validità dell'oggetto e degli scopi dell'erogazione;
 - b) coerenza dell'erogazione rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
 - c) assenza di contratti in fase di trattativa, in essere o futuri con l'ente beneficiario;
 - d) tracciabilità delle operazioni;
 - e) effettiva titolarità del conto corrente dell'ente beneficiario e non riconducibilità a Paesi inseriti nelle cosiddette "*black lists*", pubblicate nel sito della Banca d'Italia e di altri organismi internazionali volti a prevenire fenomeni di criminalità organizzata e/o terrorismo.

- Ogni attività relativa alle liberalità deve essere adeguatamente documentata e archiviata in Amministrazione per garantirne la tracciabilità, indicando in particolar modo: il nominativo e le attività svolte dal beneficiario, la causale, le finalità dell'erogazione, il valore economico della liberalità.
- Una volta erogata la liberalità, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta di idonea quietanza allo scopo di dare evidenza di quanto donato dall'Impresa.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Con particolare riferimento alle attività sopra citate i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche dei membri, aventi cadenza trimestrale, sono:

- controllare la tenuta delle scritture contabili e valutare l'adeguamento eventualmente necessario dei budget di spesa stabiliti per l'acquisto di beni e servizi e per le liberalità;
- verificare la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con i fornitori e/o collaboratori esterni, secondo le modalità indicate nei presidi di controllo delineati in materia di reati tributari;
- operare un rigido controllo sulle procedure relative a liberalità, donazioni e omaggi.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001

Reati di contrabbando

ART. 25 SEXIESDECIES – Reati di contrabbando

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati di contrabbando	Art. 282 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore generale - Finance - Back Office Commerciale
	Art. 283 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 284 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 285 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 286 T.U. n. 43/1973	<i>Contrabbando nelle zone extra-doganali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 287 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando per indebitouso di merci importate con agevolazioni doganali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 288 T.U. n. 43/1973	<i>Contrabbando nei depositi doganali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 289 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 290 T.U. n.43/1973	<i>Contrabbando nell'esportazione di merciammesse a restituzione di diritti</i>	BASSO	BASSO	

Art. 291 T.U. n. 43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	BASSO	BASSO
Art. 291 bis T.U. n. 43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO	BASSO
Art. 291 ter T.U. n. 43/1973	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO	BASSO
Art. 291 quater T.U. n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO	BASSO
Art. 292 T.U. n. 43/1973	Altri casi di contrabbando	BASSO	BASSO
Art. 295 T.U. n. 43/1973	Circostanze aggravanti del contrabbando	BASSO	BASSO
Art. 301 T.U. n. 43/1973	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	BASSO	BASSO

I delitti di contrabbando sono stati considerati, nell'attività di valutazione e proiezione dei rischi, solo in parte pertinenti al tipo di attività svolta dall'Azienda; si riportano comunque tutti per ragioni di completezza espositiva.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali – art. 282 T.U. n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma*

dell'art. 25 per il delitto di contrabbando".

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine – art. 283 T.U. n. 43/1973

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci – art. 284 T.U. n. 43/1973

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea – art. 285 T.U. n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

Contrabbando nelle zone extra-doganali – art. 286 T.U. n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali – art. 287 T.U. n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

Contrabbando nei depositi doganali – art. 288 T.U. n. 43/1973

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione – art. 289 T.U. n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti – art. 290 T.U. n. 43/1973

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea – art. 291 T.U. n. 43/1973

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291 bis T.U. n. 43/1973

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291 ter T.U. n. 43/1973

“Se i fatti previsti dall’articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall’articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l’autore è sorpreso insieme a due o più

persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291 quater T.U. n. 43/1973

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Altri casi di contrabbando – art. 292 T.U. n. 43/1973

"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".

Circostanze aggravanti del contrabbando – art. 295 T.U. n. 43/1973

"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
 - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
 - c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
 - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
 - d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*
- Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro".*

Delle misure patrimoniali. Confisca – art. 295 T.U. n. 43/1973

"Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240- bis del codice penale".

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- importazione nel territorio italiano di materie prime provenienti da fornitori aventi sede all'estero;
- gestione del processo di formazione, compilazione e trasmissione delle dichiarazioni doganali;
- gestione dell'archiviazione della documentazione sottesa ad ogni operazione doganale;
- revisione dell'accertamento doganale a seguito di emissione della bolletta doganale rilasciata dall'Autorità;
- obbligazioni in capo a fornitori e spedizionieri per la gestione delle pratiche doganali;
- gestione del magazzino.

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica

del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 septiesdecies d.lgs. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale

ART. 25 SEPTIESDECIES – Delitti contro il patrimonio culturale.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Delitti contro il patrimonio culturale	Art. 518 bis c.p.	<i>Furto di beni culturali</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttor e General e - Comunicazione e Marketing
	Art. 518 ter c.p.	<i>Appropriazione indebita di beni culturali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 quater c.p.	<i>Ricettazione di beniculturali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 octies c.p.	<i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beniculturali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 novies c.p.	<i>Violazioni in materia di alienazione di beniculturali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 decies c.p.	<i>Importazione illecita di beni culturali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 undecies c.p.	<i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 duodecies c.p.	<i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 518 quaterdecies c.p.	<i>Contraffazione di opere d'arte</i>	BASSO	BASSO	

I reati contro il patrimonio culturale sono stati considerati, nell'attività di valutazione e proiezione dei rischi, completamente estranei al tipo di attività svolta dall'Azienda, ad esclusione del reato previsto dall'art. 518 quaterdecies c.p. – contraffazione di opere d'arte. Pertanto, ad esclusione del citato reato ex art. 518 quaterdecies c.p., ci si limita a riportare le altre norme unicamente per ragioni di completezza espositiva.

Furto di beni culturali – art. 518 bis c.p.

“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".

Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518 ter c.p.

"Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropriava di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata".

Ricettazione di beni culturali – art. 518 quater c.p.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – art. 518 octies c.p.

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi".

Violazione in materia di alienazione di beni culturali – art. 518 novies c.p.

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento".*

Importazione illecita di beni culturali – art. 518 decies

“Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali – art. 518 undecies

“Chiunque trasferisce all’estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale”.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518 duodecies

“Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Contraffazione di opere d'arte – art. 518 quaterdecies c.p.

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

Il reato punisce alternativamente la condotta di chi:

1) allo scopo di trarne profitto, compie un'attività di contraffazione (con tale intendendosi la creazione di un'opera falsa che imiti pedissequamente quella originale, tanto da sembrare autentica), alterazione (consistente nella modificazione di un'opera originale) o riproduzione (ossia la realizzazione di una copia dell'opera molto somigliante all'originale) di un'opere d'arte (con tali intendendosi opere di pittura, scultura o grafica, o oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico);

2) pur non avendo concorso in alcune delle suddette attività di contraffazione, alterazione o riproduzione, mette in circolazione, come autentici, modelli contraffatti, alterati o riprodotti di un'opera d'arte;

3) pur essendo a conoscenza della falsità, autentica un'opera d'arte contraffatta, alterata o riprodotta;

4) pur essendo a conoscenza della falsità, con qualsiasi mezzo, accredita o coopera al fine di accreditare come autentica un'opera d'arte contraffatta, alterata o riprodotta.

Giova infine sottolineare che la nozione di “opera d'arte” (come *supra* definita) rappresenta una *species* del *genus* “bene culturale”: la Commissione Franceschini del 1964 definisce i beni culturali come “*tutti i beni di interesse, archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario e ogni altro bene che costituiscono testimonianza avente valori di civiltà*”.

Oggi peraltro il concetto di bene culturale è stato esteso dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), il quale vi include anche i beni immateriali, ossia quei beni che siano espressione di arti (come, ad esempio, la musica e la danza) o testimonianti una determinata civiltà e cultura.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione di autorizzazioni richieste alla Pubblica Amministrazione e contratti con le imprese di restauro, qualora vi sia un contatto diretto;
- istituzione e gestione di contratti con autorità di vigilanza;
- gestione dei rapporti con le Autorità Ispettive e di controllo;
- formalizzazione, gestione e utilizzo dei codici di accesso ai beni culturali;
- gestione del controllo qualità e formalizzazione delle attività poste in essere;

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

Art. 25 duodevicies

d.lgs. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

ART. 25 DUODEVICIES – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beniculturali e paesaggistici	Art. 518 sexies c.p.	<i>Riciclaggio di beniculturali</i>	BASSO	BASSO	- Datore di lavoro - Direttore Generale - Comunicazione e Marketing
	Art. 518 terdecies c.p.	<i>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i>	BASSO	BASSO	

I delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sono stati considerati, nell'attività di valutazione e proiezione dei rischi, completamente estranei al tipo di attività svolta dall'Azienda, pertanto ci si limita a riportarli unicamente per ragioni di completezza espositiva.

Riciclaggio di beni culturali – art. 518 sexies c.p.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518 terdecies c.p.

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

- gestione di autorizzazioni richieste alla Pubblica Amministrazione e contratti con le imprese di restauro, qualora vi sia un contatto diretto;
- istituzione e gestione di contratti con autorità di vigilanza;
- gestione dei rapporti con le Autorità Ispettive e di controllo;
- formalizzazione, gestione e utilizzo dei codici di accesso ai beni culturali;
- gestione del controllo qualità e formalizzazione delle attività poste in essere;

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un'efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l'attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell'organo di controllo.

L.146/2006

Reati transnazionali

L. 146/2006 – Reati transnazionali.

Categoria	Reato-presupposto	Descrizione del reato	Rischio inerente	Rischio residuo	Settori maggiormente interessati
Reati transnazionali	Art. 377 bis c.p.	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	BASSO	BASSO	Nessun settore
	Art. 378 c.p.	<i>Favoreggiamento personale</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 416 c.p.	<i>Associazione per delinquere</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 416 bis c.p.	<i>Associazione di tipo mafioso</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 416 bis 1 c.p.	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 12 commi III, III bis, III ter e V d.lgs. 286/1998	<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 74 d.p.r. 309/1990	<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	BASSO	BASSO	
	Art. 291 quater d.p.r. 43/1973	<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri</i>	BASSO	BASSO	

Questo gruppo di norme fa riferimento a reati che si realizzano in tutto o in parte fuori dai confini nazionali; sono già stati precedentemente indicati e descritti o non sono in alcun modo pertinenti con riferimento all'attività svolta dall'Azienda, pertanto ci si limita a riportarli per ragioni di completezza espositiva.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Favoreggiamento personale – art. 378 c.p.

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Associazione per delinquere – art. 416 bis c.p.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazione di tipo mafioso – art. 416 bis c.p.

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12 commi III, III bis, III ter e V d.lgs. 286/1998

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero

di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di

polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 d.p.r. 309/1990

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291 quater d.p.r. 43/1973

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni”.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività più esposte al rischio di commissione dei reati trattati in questa parte del Modello sono le seguenti:

coinvolgimento in un’organizzazione per la quale potrebbero verificarsi illeciti nell’ambito delle attività: commerciali, di acquisto, di selezione e gestione del personale, di selezione e gestione degli agenti, di gestione dei flussi monetari e finanziari, di gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, anche tramite l’affidamento delle attività a società terze.

PRESIDI DI CONTROLLO

Non sono previsti presidi di controllo per questa tipologia di reati.

CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In generale l’Organismo di Vigilanza:

- assicura un’efficace attività di formazione e diffusione dei principi e dei valori espressi dal Codice Etico.
- svolge verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne, valutandone l’efficacia concreta nella prevenzione dei reati-presupposto;
- esamina ogni segnalazione di violazione proveniente dai dipendenti;
- propone modifiche alle procedure ogniqualvolta lo ritenga necessario per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Tutti i responsabili di funzione hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 6, comma II d.lgs. 231/01, di fornire all’Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per agevolare l’attività di verifica del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Tali informazioni saranno richieste, previa comunicazione programmata, in occasione delle riunioni periodiche, da parte dei membri dell’organo di controllo.